

**COMMISSIONE V**  
**BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI**

**13.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1971**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TREMELLONI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):			
Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (3037) . . . . .	135		
PRESIDENTE . . . . .	135, 136, 148, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163		
BODRATO . . . . .	136, 151, 156		
BOIARDI . . . . .	140, 144, 163		
COLAJANNI . . . . .	139, 140, 146, 150, 153, 156, 158, 159, 161		
COMPAGNA . . . . .	157		
DI LISA . . . . .	145, 146		
FABBRÌ . . . . .	141		
GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> . . . . .	140, 141, 143, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161		
LA LOGGIA . . . . .	146, 147, 155, 156,		
MAGRÌ, <i>Relatore</i> . . . . .	136, 140, 148, 150, 151, 156, 157, 158, 159, 160, 163		
MUSSA IVALDI VERCELLI . . . . .	148, 160, 161		
SANTONI . . . . .	148, 150, 157, 160		
SCOTTI . . . . .	141, 143, 150, 154, 161		
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):			
Senatori DERIU ed altri: <i>Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente la Società finanziaria sarda (SFIRS)</i> ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (1587) . . . . .	163		
PRESIDENTE . . . . .	163, 164		
COLAJANNI . . . . .	164		
MUSSA IVALDI VERCELLI . . . . .	164		
		PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	164
		SCOTTI, <i>Relatore</i> . . . . .	164
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	165

**La seduta comincia alle 9,15.**

GASTONE, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3037)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge: Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali, approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 27 gennaio 1971.

Do lettura del parere pervenutoci, dietro nostra richiesta, dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati:

« La XII Commissione permanente della Camera, nell'esprimere a maggioranza parere favorevole al disegno di legge n. 3037, chiede che siano tenute in particolare evidenza le domande delle imprese industriali meridionali, in temporanea difficoltà, che maggiormente hanno risentito della presente congiuntura sfavorevole, operando in condi-

zioni ambientali difficili. E ciò per salvare i posti di lavoro faticosamente creati e mantenere quindi il livello di occupazione raggiunto, evitando così che si intensifichi il flusso migratorio dei lavoratori del sud.

La minoranza di sinistra ritiene di non poter esprimere parere favorevole per i seguenti motivi:

1) vi è una sproporzione notevole tra la crisi e il processo di ristrutturazione che investono tanta parte dell'industria italiana e che richiederebbero un provvedimento ben più ampio e articolato nell'ambito di una politica economica generale diversa da quella che il Governo persegue;

2) manca ogni concreta garanzia a tutela dei livelli di occupazione; non vi è ragione di credere che i finanziamenti concessi, in particolare sulla base del titolo I, non conducano a licenziamenti;

3) l'intervento previsto al titolo I rientra in sostanza nella tradizionale politica degli incentivi, della quale ormai generalmente si constata il fallimento al fine di un organico sviluppo;

4) l'intervento previsto al titolo II fa assolvere al capitale pubblico una funzione arretrata, né gli conferisce alcun ruolo di direzione o di promozione in una organica concezione dello sviluppo;

5) non si ammette alcuna effettiva distinzione tra i tipi di industrie ammessi a beneficiare della legge, e quindi non si evita che, come altra volta è accaduto, la richiesta di aiuto all'industria piccola e media apra la via a ulteriori ingiustificati finanziamenti alla grande industria;

6) il provvedimento esclude ogni intervento dei lavoratori sulle scelte che tuttavia interessano così direttamente le loro condizioni di vita e di lavoro e il loro avvenire;

7) il provvedimento non stabilisce alcuna connessione seria con programmi di ristrutturazione settoriale, ormai indispensabile;

8) non è chiarito in alcun modo il rapporto tra il provvedimento e la politica di sviluppo del Mezzogiorno ».

Chiedo all'onorevole Magri se ha qualcosa da aggiungere alla sua relazione.

MAGRI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere ed aspetto che si sviluppi la discussione generale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BODRATO. Ho l'impressione che ci troviamo tra due esigenze diverse. Da una parte il fatto che questo disegno di legge sia stato affidato a questa Commissione in sede legislativa, pur essendo un disegno di legge abbastanza complesso e di notevole importanza politica, indica di per sé l'urgenza di fronte alla quale siamo; ognuno di noi sa che vi sono delle attese, diffuse in tutti i settori industriali ed in tutte le regioni del nostro paese, nei confronti di questo disegno di legge e dei finanziamenti che esso renderà possibili.

D'altro canto dall'incontro con il direttore dell'IMI è emersa confermata l'indicazione che siamo di fronte ad un tema che comporta necessariamente alcuni approfondimenti, e ad un testo legislativo che può essere sottoposto a parecchie analisi e, in qualche punto, anche a dei rilievi abbastanza seri. Da questo punto di vista mi rendo subito conto della necessità di non incorrere nell'errore di fare delle « leggi » che abbiano, in fondo, la struttura di « regolamenti ». Dobbiamo cercare di definire un testo legislativo essenziale, che non si perda in tutta una serie di norme proprie di interventi regolamentari ed in contrasto con la natura della legge in senso proprio. Cercherò dunque di non incorrere in questo rischio svolgendo alcune considerazioni sul disegno di legge al nostro esame, e seguendo l'ordine degli argomenti così come sono stabiliti nel testo del provvedimento (per ragioni di brevità e di chiarezza).

Il titolo primo definisce un intervento di tipo finanziario, rispetto al quale gli eventuali aspetti di gestione o di partecipazione sono sostanzialmente « strumentali » e vanno considerati come facenti parte di interventi che dovrebbero mantenere la loro natura propria di interventi finanziari.

Per quel che concerne l'entità del fondo messo a disposizione dell'IMI (40 miliardi) direi che essa, data l'attuale situazione dell'industria italiana e la consistenza degli interventi di ristrutturazione richiesti, appare modesta e sarà rapidamente esaurita. Di fronte a questo rilievo, che comporterebbe la richiesta di un aumento abbastanza consistente di questo fondo, credo che oltre alla considerazione, già avanzata in Commissione (che in definitiva si sta avviando un nuovo esperimento con un processo abbastanza cauto quanto alle dimensioni dell'impegno, proprio per evitare errori), si può aggiungere la considerazione che nella misura in cui fossimo indotti a far prevalere le ragioni di urgenza su quelle di una più attenta analisi del provvedimento, la modestia del finanziamento fi-

nirebbe con l'essere una garanzia per il Parlamento, in quanto potremo ritornare a discutere di questo problema fra qualche tempo. Vi è dunque questo aspetto, che è simile a quello che emerge quando la nostra Commissione discute sull'aumento del fondo di dotazione delle imprese a partecipazione statale, che costituisce il punto obbligato attraverso il quale questi settori di attività rendono conto al Parlamento delle loro iniziative e dei loro programmi. Su questo primo punto la mia valutazione personale è che il finanziamento previsto è insufficiente di fronte all'ampiezza della situazione che si affaccia e alla attesa nei confronti di questo provvedimento; ma ha un risvolto positivo nel fatto che, qualora dovessimo decidere con una particolare urgenza anche in Commissione, avremmo proprio in questo fatto una obiettiva garanzia di poter tornare ad una analisi più dettagliata e di poter valutare meglio quali problemi sono sorti e quale tipo di rapporto si è stabilito con gli organi politici. Però rimane questa mia prima considerazione: dovremmo pensare ad un intervento che in qualche misura aumenti il fondo messo a disposizione dell'IMI, se la Commissione, con un'analisi sufficientemente concorde e confortata eventualmente da valutazioni del Governo, ritenesse di avere sufficienti garanzie che eventuali emendamenti proposti siano poi rapidamente approvati dal Senato.

La seconda considerazione riguarda i rapporti fra il CIPE e l'IMI, quali si delineano in base al titolo I di questo disegno di legge, in cui vi è una indicazione abbastanza precisa sulla natura delle direttive del CIPE. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 1 recita: « I tassi annui di interesse e la durata massima dei finanziamenti di cui all'articolo 3 sono stabiliti, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di cui al successivo articolo 2, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ». Direi che questo elemento dà uno specifico contenuto alle direttive che il CIPE dovrà formulare. Evidentemente collegando questo punto all'articolo 2, si potrebbe argomentare che queste direttive sui tassi annui di interesse e sulla durata massima dei finanziamenti potranno variare da settore a settore, probabilmente anche da area geografica ad area geografica. È possibile, cioè, una certa articolazione degli interventi del CIPE e una sua differenziazione; quindi si rende possibile

un collegamento, attraverso il CIPE, con la politica di programmazione prevista, in generale, per il nostro paese. Mi pare, però, che anche se vi è questo elemento di contenuto per le direttive del CIPE, l'articolo 2 finisca invece per essere troppo generico su tali direttive, almeno sotto due punti di vista. Il primo riguarda i rapporti che nel tempo si possono stabilire tra il CIPE e l'IMI; è vero che parlando di « direttive » in modo indeterminato, si lascia al CIPE il potere di valutare quando e come esprimerle, però io credo che si potrebbe eventualmente coordinare con le direttive del CIPE, le richieste e le valutazioni che provengono da altre strutture del nostro paese, interessate a questo intervento. Mi riferisco, per esempio, al raccordo fra queste direttive e la politica di programmazione, in particolare alla programmazione regionale; bisognerebbe definire allora, in qualche modo, i « tempi » di confronto e di confluenza delle valutazioni e delle proposte provenienti dalle regioni al CIPE. Ciò potrebbe costituire un elemento interessante, che eviterebbe una interpretazione da me ritenuta assolutamente negativa, in base alla quale queste direttive diventassero, in qualche modo, soltanto un prolungamento ed una specificazione di questo disegno di legge, avvenendo una volta per tutte, dopodiché, in base a tali direttive, l'IMI, per un tempo indeterminato, fosse chiamata ad operare per attuare questo disegno di legge. Quindi nella misura in cui l'affermazione generica lasci al CIPE una gestione più elastica, il mio rilievo sulle richieste di tempi precisi, con riferimenti annuali o semestrali, perderebbe di importanza; mentre se l'affermazione fosse interpretata nel senso di precisare, attraverso queste direttive, ma una volta per sempre, ciò che nel disegno di legge non è precisato, per poi lasciarne l'attuazione all'IMI (divenendo una specie di regolamento della legge), da questo punto di vista sarei contrario alla genericità della formulazione.

Il secondo rilievo riguarda il « modo » di esprimersi di queste direttive. Io non richiedo che il CIPE si pronunci sulle singole operazioni, e questo non soltanto per la natura di questo disegno di legge, che affida al patrimonio dell'istituto, la responsabilità di questi fondi, ma anche per ragioni obiettive e di funzionalità del provvedimento stesso, che resterebbero in piedi anche qualora l'IMI fosse soltanto una struttura tecnica per gestire il fondo stanziato.

A me pare che, in ogni caso, le direttive debbono essere dedotte, anche qualora fos-

sero periodiche e si esprimessero in termini settoriali e fossero più determinate, da una analisi di situazioni realmente esistenti. Per chiarire meglio la diversità fra questi due tipi di direttive, enuncerò il procedimento che, secondo il mio punto di vista, potrebbe, in qualche misura, attuarsi; in quanto, un conto è se il CIPE darà delle generiche direttive (riferendosi ad una altrettanto generale conoscenza dell'industria italiana nei diversi settori) che non potranno che essere direttive scarsamente operanti e con le quali sarà molto difficile porre a confronto il concreto operare dell'IMI nelle relazioni previste alla fine dell'articolo 3; un altro conto sarebbe un sistema di direttive che si esprimesse, ad esempio, su una relazione preliminare che l'IMI propone al CIPE, proprio in ordine all'attuazione di questo disegno di legge. Pertanto la relazione si fonderebbe su una conoscenza di situazioni, di casi specifici, di analisi e di elaborazioni avviate in termini concreti e alle quali, tramite il CIPE, potrebbero anche concorrere le valutazioni e gli interventi delle regioni (non direttamente poste a confronto con l'IMI) che dovrebbero fornire elementi, in base ai quali si può esprimere un sistema di direttive con un minimo di reale contenuto; in questo modo si dovrebbe valutare in quali termini queste direttive sono state tenute presenti dall'IMI, organismo che è responsabile dell'attuazione di questo titolo della legge.

L'ultimo comma dell'articolo 3, collegato a quest'ultima considerazione, mi sembra realmente vuoto di un concreto contenuto, allorché recita: « Con la relazione previsionale e programmatica il Parlamento sarà informato sulle prospettive della ristrutturazione dell'industria italiana ». Infatti se pensiamo che i 40 miliardi di lire concessi all'IMI, ed i vari fondi speciali amministrati da questo istituto costituiscono molto meno del 10 per cento sull'entità degli interventi attuati dall'IMI, e che anche la dimensione complessiva degli interventi dell'IMI non è tale da abbracciare la quota maggiore dell'andamento industriale del nostro paese, mi pare che porre in questo disegno di legge, in ordine ad un intervento limitato, un'affermazione programmatica di questo impegno, sia solo un'affermazione retorica. Infatti dall'applicazione di questa legge, così come è previsto conclusivamente, non credo che si possano trarre elementi importanti (anche se rilevanti ed utili) per illuminare sulla generale situazione della ristrutturazione industriale. Ora, qualificare nel senso delle prospettive della ristruttu-

zione dell'industria italiana la relazione previsionale e programmatica, è un punto politico interessante di per sé e per altre ragioni, ma non vedo come si possa porre il tema a conclusione delle norme di questa legge e, in particolare, del meccanismo previsto nell'articolo 3.

Per quanto riguarda l'articolo 2 - senza voler formulare proposte esplicite di emendamenti, perché mi rendo conto che andremmo verso delle norme insieme programmatiche e regolamentari - l'affermazione: « deve tendere ad assicurare il precedente livello di occupazione » mi sembra abbastanza astratta e non corrispondente ad alcuna sostanziale garanzia, perché motiva l'intervento ma non è contestuale all'intervento. Credo che sia opportuno che questa affermazione resti, perché potrà permettere di controllare il valore degli interventi che si attueranno in base a queste disposizioni, però mi pare che dal punto di vista del suo specifico contenuto e del suo valore nel contesto della legge faccia parte di quelle « norme programmatiche » scarsamente efficienti e sostanzialmente retoriche.

Per quanto riguarda i punti *a)*, *b)*, *c)* dell'articolo 3 mi sembra che essi costituiscono indicazioni positive, con la considerazione che al punto *b)* si tratta di « partecipazioni » che hanno valore « strumentale » e che non vanno considerate come invece il termine potrebbe indurre a pensare. Ritengo invece che sia del tutto sovrabbondante la parte seguente, costituita dai commi secondo, terzo e quarto, nei quali si stabilisce una relazione analitica trimestrale dell'IMI, una relazione illustrativa semestrale del CIPE ed una relazione annuale del Ministero dell'industria, con un collegamento macchinoso tra l'IMI, il CIPE ed il Ministero dell'industria.

Credo che, mentre bisognerà, proprio in relazione al problema delle direttive, prevedere un rapporto abbastanza costante e continuo - e quindi può darsi che la relazione semestrale sia sufficiente - se il termine « direttive » ha un significato di ordine generico, il CIPE stesso potrebbe regolamentare entro quel termine alcuni suoi particolari rapporti. Perciò mi sembra più che giustificato un tipo di rapporto continuo tra il CIPE e l'IMI per l'attuazione della politica di ristrutturazione industriale, mentre mi sembrano sovrabbondanti queste tre scadenze, che difficilmente potranno essere rispettate o potranno assumere un concreto valore particolare: sarebbe più che sufficiente riuscire a qualificare il collegamento tra la natura delle direttive del CIPE all'IMI ed una informazione da parte

dell'IMI che configuri la possibilità di giudizio e di controllo anche del Parlamento. Questo permetterebbe un raccordo positivo tra l'IMI ed il Parlamento, tramite il CIPE ed il Ministero dell'industria.

Per quanto riguarda il titolo secondo, il quale prevede degli interventi che sono stati definiti « gestionali », credo che le considerazioni fatte sia nella relazione introduttiva del relatore sia nell'incontro che si è svolto ieri sera, abbiano — per quanto mi riguarda — chiarito a sufficienza la situazione in ordine alla unica obiezione finora sollevata nei confronti di questo titolo, con la quale si è fatto notare che non è prevista una iniziativa come quella che si prevedeva e che ha avuto anche qualche momento di concreta attuazione, volta a dare all'IRI la possibilità di promuovere liquidazioni coatte delle società in cui interveniva. Però mi rendo conto che questa è un'arma a doppio taglio, perché bisogna valutare quanto una possibilità di questo genere rafforzi l'autonomia dell'intervento, quanto lo qualifichi, in che misura lo sottragga alle tentazioni ed agli errori del passato, e quanto invece costituisca un elemento di freno. Le considerazioni fatte dal direttore generale dell'IMI sono state abbastanza convincenti ed io non saprei approfondire oltre questo argomento. Vale — ma meno di quanto, secondo me, valga per il titolo primo — anche per l'articolo 5 la considerazione in ordine al rapporto tra il CIPE e questa « società », perché si tratta di una società la cui autonomia di movimento e le cui responsabilità sono evidentemente più definite; non solo, ma le operazioni saranno più controllabili e, quando assumeranno una certa consistenza, saranno sottoposte al parere del CIPE. Perciò la formula generica che affida al CIPE la deliberazione delle direttive appare in questo caso più consistente; anche perché, da questo punto di vista, il concorso di pareri, di valutazioni e di richieste esterne, data la natura degli interventi, ha un significato meno rilevante. Anche l'entità del finanziamento di 60 miliardi) a me pare meno criticabile, in quanto si tratta di costituire il capitale di una società, mentre nel caso del titolo primo i quaranta miliardi costituiscono, nel patrimonio dell'IMI, il fondo complessivamente disponibile per quegli interventi.

Dunque mi sembra che il titolo secondo, per quanto ponga un grosso e nuovo problema politico, sia più definito e meno discutibile nei particolari del titolo primo.

Per il titolo III ci troviamo di fronte ad un « intervento ponte » e di completamento

di certe presenze già avviate, e quindi oltre a questo aspetto, anche per la natura tecnica di questo titolo, i rilievi da fare sono pochi, ed essenzialmente li ho già anticipati. Si tratta di chiarire, per evitare che nascano dei problemi, il concetto espresso nel secondo comma dell'articolo 8, laddove si afferma che i rientri affluiranno « direttamente » al patrimonio dell'IMI. Credo che sia opportuno riaffermare in questa sede che se non è possibile fare ancora un'analisi consuntiva sul significato che ha avuto l'applicazione della legge n. 1470, però si è abbastanza concordi nel ritenere che i rientri saranno diluiti nel tempo e restano sostanzialmente aleatori. Non si deve pensare, quindi, di determinare in questo modo un consistente afflusso per gli interventi previsti dal titolo I, almeno non nel medio periodo; però proprio il diverso tipo di gestione (anche per i rientri) e di controllo sulle imprese, che dovrebbe caratterizzare lo IMI per la struttura e che ha caratterizzato la legge n. 1470, fa considerare opportuna una attenta valutazione su questo termine: « direttamente », previsto al secondo comma dell'articolo 8. Non deve significare che i rientri sono gestiti direttamente dall'IMI, bensì che vi è un più rapido passaggio, e cioè che tramite il Tesoro confluiscono direttamente sul titolo I. Questo « direttamente » si riferisce al meccanismo e non ad una responsabilità dell'IMI. Sarebbe opportuno chiarire questo concetto con un emendamento, che può essere formulato in maniera estremamente sintetica e chiara: diversamente penso che vi possa essere o un voto conclusivo in Commissione o un ordine del giorno o una dichiarazione del Governo, che resti a verbale, in rapporto a questo tema che altrimenti, potrà sollevare alcune perplessità. Ritengo che dobbiamo tener presente anche questi problemi che, se non sono di fondamentale importanza, hanno la loro importanza nella concreta amministrazione della legge.

COLAJANNI. Mi limiterò ad alcune brevissime considerazioni, perché anche la riunione informale di ieri sera ha portato dei chiarimenti, e ciò conferma la valutazione, che spesso abbiamo dato, sull'utilità di queste udienze conoscitive nel corso della elaborazione dei provvedimenti.

L'onorevole La Loggia ha fatto ieri sera un'osservazione maliziosa, ma che ritengo fondata: non dimentichiamo — ha detto — che l'IRI nacque come soluzione di emergenza per affrontare determinate situazioni ed è diventato quello che tutti conosciamo. Credo

che l'onorevole La Loggia abbia ragione e noi dobbiamo riconoscere che questo disegno di legge nasce sotto un segno ambiguo, cioè parte dalla valutazione di situazioni di emergenza, anche se non in tutto il disegno di legge a queste si fa riferimento. Soltanto nel titolo II si fa cenno a situazioni di particolare difficoltà; però il disegno di legge introduce degli elementi che possono portare a costituire degli strumenti permanenti di intervento nella economia italiana. Qui l'osservazione dell'onorevole La Loggia ha un senso, e cioè non è l'ente che crea l'esistente, ma è l'esistente che crea l'ente e lo caratterizza in un certo modo. Pur tenuto conto di ciò, non credo che sia utile una posizione di principio contraria all'istituzione della nuova società finanziaria, però dobbiamo valutarne tutto il significato, nei limiti in cui ciò è possibile e tenendo presente la situazione attuale.

In merito al titolo I, l'esposizione che abbiamo ascoltato dall'ingegner Cappon mi è parsa oltremodo chiara, netta e significativa. Infatti l'IMI vede questo conferimento al proprio patrimonio come attribuzione di un fondo che gli consenta di assumere delle iniziative (scopi promozionali) tendenti a promuovere il processo di riorganizzazione nelle industrie italiane. L'interpretazione che dà l'IMI è chiara: si parte dalla situazione di difficoltà in cui versano determinate imprese e settori, anche se ciò non viene affermato esplicitamente nel titolo I del disegno di legge.

Ora io credo che un'attività promozionale di un ente di diritto pubblico, sottoposto ad un certo tipo di controllo politico, per la riorganizzazione dell'industria italiana, possa essere una cosa utile: a condizione, però, che i criteri, le direttive e le valutazioni di questi interventi avvengano con il massimo di responsabilità politica e quindi in modo da recare un contributo reale a quel processo di trasformazione dell'industria italiana di cui vi è effettivamente bisogno. Se ciò non si riuscisse a realizzare, noi accresceremmo il potere dell'IMI — che attualmente ha già abbastanza potere per condurre e dirigere processi di questo tipo — non ai fini della programmazione, ma al fine di una mera razionalizzazione capitalistica e di processi la cui portata ed i cui obiettivi non sono determinati ed individuati politicamente, ma corrispondono agli interessi di determinati gruppi e forze economiche; questo, a giudizio della mia parte politica, ha dimostrato l'esperienza di molti anni di intervento dell'IMI nell'industria italiana. Se possiamo essere d'accordo con la possibilità di avere uno strumento che con-

sentia interventi di un certo tipo, credo che allora abbia ragione l'onorevole Bodrato, quando sostiene che il massimo rilievo deve essere dato alla qualificazione delle direttive. Non so se l'onorevole Bodrato presenterà degli emendamenti in questo senso all'articolo 2, ma in ogni caso li presenteremo noi.

Per quanto riguarda le scadenze temporali degli interventi e la possibilità di elaborazione delle direttive stesse — qui un'esperienza maggiore della mia credo che potrà essere molto utile — aggiungerei delle norme transitorie, intese a rendere operanti, fin dalla prima applicazione della legge, le direttive del CIPE. Ciò sarebbe estremamente utile.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. La legge non può operare in mancanza delle direttive.

BOIARDI. È stata rivendicata dal direttore dell'IMI l'autonomia dell'istituto.

MAGRI, *Relatore*. Nell'ambito delle direttive, evidentemente.

COLAJANNI. Sappiamo tutti di che cosa intendiamo parlare, e cioè della possibilità che i fondi, anche senza domanda ed intervento, siano già sostanzialmente ripartiti, nel contesto dei rapporti che un istituto della forza e della capacità dell'IMI certamente ha già con una serie di industrie; e quindi della possibilità di avere, fino dalla prima applicazione della legge, una direttiva che operi una certa selezione rispetto alle pressioni che indubbiamente ci sono.

Condivido anche l'osservazione fatta dall'onorevole Bodrato circa la macchinosità del sistema di controllo.

Per quanto riguarda il titolo secondo, non dovremo farci molte illusioni. Noi stiamo per costituire una finanziaria che può assumere partecipazioni ed il cui scopo è la successiva cessione delle aziende che rileva, ma l'ingegner Cappon ha ieri sottolineato la non funzionalità di un simile meccanismo, portando ad esempio una società inglese nata con gli stessi obiettivi, la IRC. Esiste anche un'ampia documentazione sull'incapacità dell'inglese IRC di procedere alla ristrutturazione attraverso processi di questo tipo.

Quando si prevede la successiva cessione delle aziende rilevate (che può presentare anche aspetti positivi, dal punto di vista della agilità e tempestività degli interventi) bisogna guardarsi da eccessive illusioni, perché di fatto si avrà un ente finanziario di partecipazione, in quanto non di tutte le imprese rile-

vate sarà possibile realizzare in seguito la cessione.

Torneremo comunque in seguito su questo argomento, sia per quanto riguarda i fondi messi a disposizione, sia per i problemi che inevitabilmente sorgeranno per l'esistenza di una nuova società finanziaria che avrà una sua funzione nella economia italiana. Intendiamo, per il momento, presentare degli emendamenti per ribadire i concetti generali, cui dovrebbero ispirarsi le direttive che vengono emesse, anche alla luce dei problemi ricorrenti nel dibattito politico degli ultimi mesi: mi riferisco in particolare alla crisi del Mezzogiorno e della piccola e media industria. Riteniamo infatti utile che nella legge sia inserito un esplicito riferimento in tale direzione.

FABBRI. Nella passata seduta il relatore ha insistito sulla necessità di approvare il disegno di legge oggi al nostro esame, in quanto gli interventi che esso propone hanno un carattere, da tutti riconosciuto, di urgenza. Ecco perché, a parte alcune osservazioni che farò, mi permetto anche di rivolgere un appello agli onorevoli colleghi perché facciano in modo che questo provvedimento tanto atteso possa essere varato al più presto.

Per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte sull'articolo 2, a me pare che la legge sia sufficientemente chiara, stabilendo essa il tipo di direttive che deve essere suggerito dal CIPE e in base alle quali si dovranno attuare determinati provvedimenti. Credo che anche le esigenze prospettate dall'onorevole Colajanni possano considerarsi soddisfatte dal testo del disegno di legge per il modo in cui si parla della durata di ammortamento dei prestiti, dei tassi di interesse, e dei criteri di priorità che devono essere adottati nell'ambito di una visione organica, territoriale e settoriale. Quando parliamo infatti di « visione organica territoriale », ci riferiamo a tutto un insieme di norme e direttive che il CIPE sta elaborando in base anche a decisioni del Parlamento, con particolare riguardo alla situazione del paese, mentre quando parliamo di « visione settoriale » ci riferiamo ai diversi tipi di intervento in relazione alla qualità ed al tipo dell'azienda destinataria.

Ritengo pertanto che non sia affatto necessario emendare a questo punto il testo della legge. Caso mai, se proprio dovessero sussistere preoccupazioni in merito, le esternerei — come ha giustamente suggerito il collega Bodrato — in un ordine del giorno per chiarire, sia questo punto, sia quello controverso

all'articolo 8: intendo parlare del famoso avverbio « direttamente », che secondo alcuni colleghi non sarebbe chiaro. Trattandosi di fondi di rotazione, in base alla legge n. 1470 è chiaro che essi sono messi a disposizione dell'IMI, dal ministro del tesoro, per successivi finanziamenti in base alla legge stessa.

GAVA, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*. Le somme restituite saranno iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro, per poi passare all'IMI.

FABBRI. Vorrei fare poi un'altra osservazione. L'articolo 4 e l'articolo 7 stabiliscono delle facilitazioni tributarie, ma non possiamo dimenticare che è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge sulla riforma tributaria, che ha, tra gli altri, lo scopo di eliminare tutta la selva di agevolazioni fiscali attualmente esistente nel nostro paese.

A parte queste considerazioni, sono convinto dell'efficacia del provvedimento al nostro esame, ovviamente limitata entro confini ben precisi, essendo la somma messa a disposizione ben lontana dalle reali esigenze del paese. Ai politici compete però una visione di sintesi, pertanto dobbiamo renderci conto della necessità di graduare gli interventi in ordine alle risorse disponibili. Credo comunque che le innovazioni comprese nel titolo primo e nel secondo rappresentino un passo avanti rispetto agli interventi del passato.

SCOTTI. Capisco le preoccupazioni relative all'urgenza del provvedimento espresse dal collega Fabbri, però vorrei ricordare che questo disegno di legge non ha delle finalità puramente congiunturali: guai se ritenessimo questo provvedimento riferibile solo a casi particolari oggi esistenti nel nostro paese e non a quello che, sostanzialmente, sarà un dato permanente della situazione del nostro paese.

Noi sappiamo che le imprese industriali italiane, nella misura in cui si inseriranno in un contesto economico internazionale, potranno svilupparsi, ma sappiamo anche che questi processi daranno luogo a fatti, fisiologici oltre che patologici, di riconversione e di ristrutturazione; perciò è giusto che il dato della ristrutturazione e della riconversione sia stato assunto come permanente dalla proposta di legge in discussione e che siano state previste diverse possibilità di intervento.

Il titolo primo ed il titolo secondo prospettano due diversi modi di intervenire in relazione a due diverse situazioni, ed attribuiscono, a livello nazionale, al CIPE una fun-

zione di direzione. Ma soprattutto il titolo secondo innova rispetto alla situazione preesistente, prevedendo un piano di ristrutturazione, a livello aziendale, che si colleghi alle direttive di carattere nazionale: cioè l'intervento della società finanziaria di cui all'articolo 5, è subordinato alla predisposizione di un piano di ristrutturazione e di riconversione, talché non si tratta più di un finanziamento attribuito secondo un canale diverso (non più il mutuo ma la partecipazione al capitale) ma di un finanziamento che avviene anche sulla base di un piano di riconversione e ristrutturazione. Su questo punto vorrei soffermare l'attenzione perché non si tratta di una svolta di scarsa portata: essa solleva una molteplicità di problemi che voglio sottoporre all'attenzione dei colleghi. Il fatto che sia stata introdotta la società finanziaria e che siano state previste forme di partecipazione, tramite essa, distinte dalle forme di partecipazione previste dall'articolo 3, implica la necessità di alcuni chiarimenti.

Sul piano giuridico l'IMI ha le stesse possibilità della società finanziaria: l'articolo 3 non è una novità ma una riconferma delle funzioni dell'IMI nell'ambito di alcune materie, relative, per esempio, ai processi di fusione e di concentrazione delle imprese industriali; ma l'avere introdotto la società finanziaria, con funzioni di riorganizzazione e di ristrutturazione, rischia di ricondurci sulla scia della legge n. 1470, se non si chiariscono alcuni punti. Il primo punto da chiarire riguarda il significato del piano di ristrutturazione aziendale sulla cui base è previsto l'intervento della società finanziaria. Il secondo punto riguarda i rapporti tra l'intervento della società finanziaria e le procedure concorsuali.

Quali sono le carenze fondamentali che si sono riscontrate nell'applicazione delle leggi preesistenti? Innanzitutto la mancanza di programmi di ristrutturazione seri e di lungo respiro, poi la mancanza di un potere di controllo, concesso agli enti finanziatori, sulle singole operazioni, trasferendo in sede governativa la responsabilità delle operazioni stesse e quindi il rischio ad esse connesso e sottraendo l'istituto ad ogni possibilità di autonomia valutazione rispetto alla singola operazione; tanto è vero che il ritmo dei rientri è lento ed i rinvii sono continui. L'ultimo punto è costituito dalla mancanza della richiesta di un sacrificio alle varie classi di interessi legati all'azienda. Lo Stato ha messo in un calderone di cui non si vede il fondo, del denaro

con il quale ha, nella maggior parte dei casi, portato le aziende addirittura al fallimento. Non è stato chiarito il punto di riferimento tra le difficoltà dovute, nelle aziende, a casi di congiuntura e le difficoltà dovute a vere e proprie crisi, di natura finanziaria o di mercato.

Oggi esiste una società finanziaria, in passato si ricorreva ai mutui; ma questo non cambia il rapporto perché non muta la natura dell'intervento: si tratta di un puro sostegno finanziario, se non è legato a qualcosa di più importante.

Credo che in Italia non si possa ignorare tutta l'esperienza che è stata fatta in sede di ristrutturazione industriale dall'inizio del secolo ad oggi. Nel rilevare che si è chiusa una fase che dal 1933 si è trascinata fino ad oggi e che le partecipazioni hanno ormai, definitivamente, un loro assetto, una loro funzione ed un loro scopo ai fini dello sviluppo industriale del paese, mentre per tutti i problemi di ristrutturazione e di riconversione da una parte potenziamo l'IMI e dall'altra creiamo una nuova società finanziaria, non possiamo dimenticare l'esperienza fatta nel campo della ristrutturazione finanziaria dall'inizio del secolo ad oggi e tutti gli strumenti posti in essere in questa direzione.

Con tutte le deficienze che si possono riscontrare vi sono stati dei fatti importanti che hanno contribuito positivamente, in certi momenti difficili della storia industriale del nostro paese, al progresso della nostra industria.

Il primo punto è quello del piano di ristrutturazione. Se è vero che la società finanziaria effettua interventi sulla base di piani di riassetto e di riconversione, occorre però anche, perché questi piani possano avere un significato concreto, predisporre efficaci controlli successivi da parte della società finanziaria. In questa sede sarà certo utile fare una precisazione attraverso un ordine del giorno per ribadire in sede di direttive il contenuto di questo piano; il che non tocca l'autonomia della società finanziaria che, per poter operare sulla base di questo piano, a mio avviso, ha bisogno di poteri maggiori di quelli che le sono attribuiti dal presente disegno di legge, il quale si limita ad affermare che le partecipazioni, oltre all'esistenza del piano, possono essere condizionate all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle società titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento da parte della società finanziaria. Mi sembra una formulazione estremamente generica. Che cosa significa, in pratica, che



gli azionisti possono assumere particolari obblighi? Io credo che anche alcune vicende verificatesi nel nostro paese abbiano ampiamente dimostrato quanto sia difficile la possibilità da parte degli imprenditori, che hanno tranquillamente trasferito in altre attività o fuori del paese i loro beni, nel momento in cui hanno constatato che l'azienda si trovava in difficoltà o in dissesto, di continuare a gestire l'impresa. Essi, infatti, si sono presentati agli organi di Governo, facendo presente di aver adempiuto tutti gli obblighi fino a quel momento.

Ora se l'esigenza della Finanziaria non è quella del sostegno del capitale investito, ma è quella di sostenere l'occupazione e l'azienda in quanto tale, mi sembra importante che i poteri della Finanziaria siano rafforzati e soprattutto che vi sia un collegamento con le normali procedure concorsuali o con l'introduzione di una particolare procedura concorsuale. Tenuto presente quanto emerso dal dibattito svoltosi al Senato io credo che per questo punto noi potremmo seguire due strade: una è quella indicata dalla legge n. 38 del 1933, sezione smobilizzi, ma sappiamo, in merito, quali sono le obiezioni concernenti l'incostituzionalità del provvedimento (benché, d'altra parte, questa prima soluzione, e cioè sottrarre il provvedimento ai giudici naturali, sia stata adottata per i cantieri Piaggio); l'altra strada potrebbe essere quella della legge del 1942, che prevede la liquidazione coatta amministrativa, evitando che l'azienda fallisca. Infatti noi sappiamo che quando ciò avviene — bisogna ricordare che l'azienda industriale non è un meccanismo morto — dal fallimento non si ricava niente; i rapporti che l'azienda aveva con il mercato e con le altre imprese o sono finiti e liquidati o sono in una situazione estremamente precaria. D'altra parte la società finanziaria, nel momento in cui interviene, quali garanzie ha rispetto al passato? In che modo essa tutela il suo intervento ed evita di inserirlo in una situazione senza possibilità di ripresa, così come avviene, se non si provvede alla liquidazione delle pendenze preesistenti? Quale significato ha il fallimento per l'azienda, per la conservazione dell'occupazione, dei rapporti e delle attività che si vogliono salvaguardare? Sappiamo benissimo che la legislazione sul fallimento, nel nostro paese, è adatta non alle società industriali, ma a quelle commerciali di vecchio stampo, per cui io credo che non sia difficile riflettere sulla possibilità di utilizzare la liquidazione coatta amministrativa, stabilendo due cose: l'interesse pub-

blico di queste aziende, per l'occupazione e gli interventi che sono stati effettuati, oppure la possibilità per la società finanziaria di effettuare il proprio piano di riassetto o riconversione, che preveda anche una parte di liquidazione; se questa non viene approvata dai creditori o dai soci, a questo punto la società finanziaria, invece di far fallire l'azienda, potrebbe comunicare al presidente del tribunale — non sottraendo alcunché al giudice naturale — la propria relazione, e il Ministero dell'industria, sulla base di questa relazione, e accertato che nell'impresa ricorrono motivi di pubblico interesse, potrebbe informare, a sua volta, il tribunale che, constatato lo stato di insolvenza, potrà disporre la liquidazione coatta amministrativa e seguire la relativa procedura. Inoltre nel momento in cui il Ministro ordina la suddetta liquidazione, potrebbe autorizzare la società finanziaria a costituire una società di gestione, che nel tempo stesso ne garantisce la continuità e determina la possibilità di nuove società che rilevino la società stessa. Mi sembra che la correttezza formale di questa procedura non possa essere messa in discussione.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sul presupposto di dichiarare le aziende di interesse pubblico, prima di averne assunto la responsabilità. A mio avviso si tratta però di richiedere immediatamente l'esercizio provvisorio, perché, come l'esperienza insegna, si può gestire e andare avanti ugualmente: tutto sta che la Finanziaria, quando rileva che un'azienda è implicata in passività aggravanti, esiga, come recenti casi hanno dimostrato, la dichiarazione di fallimento, e successivamente chiedi l'esercizio provvisorio e lo inizi immediatamente.

SCOTTI. Queste funzioni potrebbero essere espletate dall'IMI in quanto tale. La Finanziaria è distinta dall'IMI, e non è che questo non possa assumere partecipazioni o costituire o concorrere a costituire società per la gestione o concedere finanziamenti. Il caso della Finanziaria riguarda normalmente aziende in dissesto o in situazione di insolvenza; negli altri casi è l'IMI che assume la partecipazione e la trasferisce, altrimenti non si spiegherebbe l'esistenza di una società finanziaria distinta dall'IMI, con poteri analoghi a quelli dell'IMI stesso. L'utilizzazione di procedure diverse non sarebbe particolarmente complicata. Gli stessi esperti fallimentaristi e i giudici di tribunale ritengono che oggi le difficoltà procedurali del fallimento sono tali

che, alla fine, i risultati non sono positivi per la ripresa dell'azienda, ma piuttosto discutibili. Evidentemente questo è un punto sul quale dobbiamo soffermarci: tutto poggia sulla considerazione, che il Ministro prima faceva, che la società finanziaria mandi immediatamente al fallimento. Però, mi permetto di insistere, sappiamo tutti benissimo che se il caso di intervento della Finanziaria non è quello di una situazione di insolvenza, l'intervento diretto dell'IMI avrebbe maggiori possibilità di efficacia e soprattutto di più ampia manovra, non essendo soggetto a quei limiti di quantità che la Finanziaria deve rispettare.

C'è poi un altro punto sul quale si potrebbe discutere, ed è quello relativo al carattere pubblico, ovvero all'interesse pubblico dell'intervento, ed alle possibilità di ripresa dell'azienda. L'articolo 4 prevede alcune forme di agevolazione per quanto riguarda l'attività di ripresa; se effettivamente si vuole questa ripresa, credo che qualcosa, in termini di sostegno, nei confronti delle aziende che si trovano in difficoltà, sia da prendere in considerazione.

Non ho altre osservazioni da fare. Per quanto riguarda l'articolo 2 mi rimetto ad alcune cose che sono già state dette. In particolare ritengo si debba insistere sulle direttive dell'IMI, e sulla necessità che nel momento in cui si firseranno le direttive per la Finanziaria si stabilisca anche la natura ed il carattere del piano di riorganizzazione.

**BOIARDI.** Interverrò brevemente, soltanto per ribadire alcuni elementi di valutazione critica su questo provvedimento, già del resto contenuti nel parere espresso dalla Commissione industria. Da parte nostra sentiamo di dover aggiungere due considerazioni. La prima è relativa all'ambiguità che sta alla base di questo provvedimento, perché in definitiva si tratta di stabilire tutta una serie di rapporti tra l'IMI ed il CIPE, rapporti che complessivamente non ci convincono perché inseriti in un quadro di totale crisi del discorso programmatico. Le direttive che il CIPE potrà emanare restano del tutto al di fuori di una preventiva valutazione del Parlamento; la nostra Commissione spesso, negli ultimi tempi, si è trovata a lamentare che il discorso programmatico le sia sempre più sfuggito di mano e che esso presenti ritardi e contraddizioni veramente molto seri. Non ci convince affatto il riferimento ad indicazioni prioritarie stabilite direttamente in base ad un tipo di rapporto che sfugge ad ogni nostra

possibilità di controllo e di preventivo coordinamento.

Non intendo con questo sostenere la tesi di una maggiore autonomia dell'IMI rispetto al CIPE; ma desidero rilevare che dai rapporti che ciascuno di noi ha avuto in questi ultimi tempi con il CIPE, in ordine a situazioni gravi che esistono in varie regioni per determinati complessi industriali, si è avuta l'impressione che spesso certe decisioni dipendano più dalle pressioni politiche che da una organica visione programmatica, veramente soddisfacente e persuasiva.

Un altro elemento di ambiguità, in questo provvedimento, lo troviamo sotto il profilo finanziario. Nel nostro incontro con il direttore generale dell'IMI, l'unico argomento che non è stato trattato, malgrado delle domande fossero state poste, è la situazione complessiva dell'industria italiana, di cui non riusciamo a sapere niente di preciso, sebbene dai dati che possiamo verificare si ricavi l'impressione che andiamo sempre peggio. Stando così le cose, chi ci dice che questo tipo di provvedimento sarà sufficiente ad arginare la situazione; e chi ci dice che le agevolazioni finanziarie previste per le spese di ristrutturazione non siano una sorta di « aggiunta » al decreto, un suo completamento? Dobbiamo inoltre tener conto del fatto che continuiamo a prevedere agevolazioni finanziarie nei confronti di quanti già godono di determinate esenzioni, rendendo così privilegiate alcune zone del nostro paese a discapito di altre.

Infine non è prevista dal disegno di legge priorità alcuna a salvaguardia della piccola e media industria che sta attraversando una crisi drammatica, determinata anche dalla attuale politica del credito, che pure sfugge ad ogni possibilità di reale controllo. Noi prevediamo agevolazioni finanziarie per imprese che potrebbero muoversi anche sulla base di forme di autofinanziamento, mentre la piccola e media industria vede letteralmente distrutte le proprie possibilità di sviluppo da una politica creditizia devastatoria. Tra l'altro il costo del denaro continua ad essere molto elevato, nonostante la diminuzione del tasso di interesse sui depositi, e anche sotto questo aspetto le difficoltà maggiori vengono a ricadere sulla piccola e media industria, tutte le volte che ha bisogno di finanziamenti.

Il provvedimento al nostro esame non si fonda su alcuna seria indagine sulla situazione industriale italiana e sul modo per uscire da un certo tipo di condizionamenti che oggi ne

impediscono lo sviluppo. Per questo a noi sembra che l'impostazione di fondo del provvedimento in esame resti prigioniera della vecchia politica degli incentivi, che essa crei qualche condizione di favore ma nessun fatto nuovo e quindi lasci del tutto aperta l'esigenza di tornare sull'argomento in termini più seri e con valutazioni più approfondite.

Per questa ragione siamo contrari al disegno di legge in discussione.

DI LISA. Mi pare che le considerazioni, in ordine a questo disegno di legge, configurino una specie di tela di Penelope, perché, a seconda dei punti di vista, prendono risalto prevalente alcuni aspetti anziché altri.

Io ritengo che, al punto in cui siamo, il provvedimento offra l'occasione per risolvere alcune questioni importanti e che sia necessario assicurare la più rapida applicazione di esso. Tutto questo però deve essere accompagnato da alcune indicazioni al Governo, in modo che siano fatte salve le esigenze di fondo che nel corso del dibattito sono state prospettate. Mi limiterò a segnalarne alcune; vorrei anzi aggiungere che lo sforzo è quello di rendere esplicite alcune considerazioni che sono state qui fatte.

Nell'augurarci che questo sia l'ultimo dei provvedimenti intesi a promuovere interventi in questo settore e per questo tipo di aziende in difficoltà attraverso la centralizzazione dell'intervento, devo osservare che i casi di aziende in difficoltà o in dissesto non sono dovuti soltanto a congiunture sfavorevoli ma anche al momento di trasformazione che sta vivendo il nostro paese, in fase di trapasso da un assetto economico prevalentemente agricolo ad un assetto economico prevalentemente industriale. In particolare, non si tratta di aver riguardo soltanto alle aziende industriali, che hanno alle spalle una esperienza produttiva e gestionale e per vicende loro proprie entrano in crisi e incorrono in disavventure del genere di quelle contemplate per il tipo di intervento richiesto da questo provvedimento, ma anche a tutto il settore della nuova industrializzazione, in cui è riscontrabile come dato pressoché permanente il caso di aziende in difficoltà. Questo è tanto più importante in quanto un apparato industriale di nuova formazione — mi riferisco in particolare al sud ed alle aree depresse del centro-nord, dove l'intervento pubblico, in termini di industrializzazione, viene considerato come risolutore della crisi secolare che affligge queste plaghe del nostro paese — ha bisogno prima di tutto dello sviluppo del tasso di

imprenditorialità che non può essere diretto da una regia centralizzata perché è la risultante di una serie di combinazioni di fattori, soprattutto di quello umano che evidentemente esula da qualunque possibilità di determinazione in sede programmatica. Tutto questo comporta inevitabilmente che accanto alla stragrande maggioranza della imprenditorialità capace ed attiva si abbia una imprenditorialità di approssimazione. Ma abbiamo bisogno della piccola e media impresa, cioè di quel tessuto connettivo inteso a diversificare l'apparato industriale risultante dai grandi investimenti pubblici e dal grande impegno di industrializzazione condotto in queste aree.

Quanto al raccordo fra questo disegno di legge ed il Mezzogiorno e le aree depresse del centro-nord, questo disegno di legge configura certo un caso di congiuntura, cade cioè nel momento in cui rileviamo che la congiuntura sfavorevole ha messo in particolare difficoltà le aziende situate nei territori meridionali e nelle aree depresse del centro-nord. In queste zone, con gravi responsabilità di tutto l'apparato dello Stato, dal Parlamento all'esecutivo, abbiamo creato un vuoto nel tempo, per cui allo scadere del termine per il piano di coordinamento (31 dicembre 1970) stiamo ancora discutendo sull'intervento e sul rifinanziamento della Cassa per il mezzogiorno, con tutte le ipotizzate modifiche istituzionali e procedurali, e con un danno già evidente e difficilmente riparabile; nel momento in cui si viene sviluppando in queste zone una struttura che comincia a profilarsi consistente noi introduciamo questa battuta di arresto, i cui effetti saranno certo gravi.

Perché sorge l'esigenza di un raccordo di questa legge con il Mezzogiorno? A questo proposito, oltre a riprendere un rilievo fatto dall'opposizione nel corso della formulazione del parere della XII Commissione, cioè che non esiste un raccordo preciso con la situazione del Mezzogiorno, vi è un aspetto più specifico da considerare: e cioè che quel tanto di industria che esiste nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord è sorta con una specifica partecipazione della finanza pubblica, per cui l'intervento dello Stato è anche a tutela di questi investimenti, di questa spesa pubblica erogata a favore di quelle aziende. Anche qui occorre recuperare una precisa responsabilità pubblica, assunta nei confronti di queste aziende, che sono state impiantate, hanno avuto dei finanziamenti ed hanno cominciato ad operare, sulla base di un giudizio di opportunità e di pertinenza rispetto ad

un certo settore produttivo, sottoscritto dal Governo. Per cui quando si chiede che, a livello di Governo, nelle direttive da dare al CIPE per gli interventi dell'IMI e per l'attività della Finanziaria, si abbia riguardo prioritariamente alla situazione delle aziende situate nel Mezzogiorno e nelle aree del centro-nord, non si fa una richiesta di carattere campanilistico, ma si ha un opportuno riguardo sia all'apparato industriale in genere, sia alla specifica situazione della spesa pubblica già impegnata in queste zone. Io ritengo che se ci fosse stato il modo e l'opportunità per introdurre modifiche al provvedimento, queste esigenze avrebbero dovuto essere chiaramente configurate; allo stato attuale delle cose — ricordando ai colleghi dell'opposizione che il disposto dell'articolo 2 consente l'opportuno governo del meccanismo d'intervento predisposto da questo disegno di legge — mi limiterò a presentare un ordine del giorno.

COLAJANNI. Una « foglia di fico » !

DI LISA. Anche il disposto legislativo più rigido possibile può incontrare i suoi limiti tecnici e possibili scappatoie, tanto più quando mancano precise sanzioni per l'esercizio di poteri che comportano responsabilità di questo genere; per cui ritengo che non si tratti di ricorrere a « foglie di fico ». L'opposizione può anche nutrire dubbi e perplessità sulle intenzioni del Governo, e d'altra parte il potere legislativo ha diritto ed occasione a volte di diffidare della capacità dell'apparato amministrativo di applicare correttamente i provvedimenti che esso emana. Non perdiamo di vista però la realtà dei rapporti che esistono tra esecutivo e Parlamento, per cui l'ordine del giorno rappresenta una manifestazione di volontà politica che ha un suo preciso valore ed ha il pregio di potersi rinnovare e ripetere.

Vorrei anche dire all'onorevole Colajanni che questo provvedimento dovrebbe essere l'ultimo in merito a forme di intervento finanziario centralizzato; le casse rurali ed artigiane sono quelle meglio gestite, perché intervengono a favore di operatori di cui si conosce ogni cosa ed implicano una capacità di valutazione molto più esatta di quella che possono fare l'IMI o gli altri apparati creditizi centralizzati. Solo essendo assuefatti al criterio della finanziaria di tipo tradizionale si può riconoscere una validità tecnica a considerazioni di carattere negativo per una finanziaria regionale; ma quando si esaminano questi tipi di intervento e la necessità per il potere pubblico di corresponsabilizzarsi in

via diretta in situazioni di questo genere, il riferimento agli ambiti regionali diventa necessario per esaltare, anzi per incarnare, il criterio di autonomia che noi vogliamo attribuire a questo istituto. Questo discorso però mi ha portato fuori binario e ne chiedo scusa.

Io ritengo, assieme ad altri colleghi e a quanti vorranno sottoscriverlo, di proporre un ordine del giorno, con il quale si impegni il Governo affinché dia carattere di priorità alle domande delle imprese industriali meridionali che maggiormente hanno risentito della presente congiuntura sfavorevole, anche per salvare i posti di lavoro già creati e mantenere il livello di occupazione raggiunto, evitando così che si intensifichi il flusso migratorio dei lavoratori del sud.

LA LOGGIA. Signor Presidente, nella seduta precedente io mi sono permesso di fare una richiesta, che finora non vedo in alcun modo evasa, relativa all'esigenza che il Governo, attraverso non soltanto il Ministro dell'industria, ma anche il Ministro delle partecipazioni statali, ci potessero fare, in questa sede, una esposizione che, al di là di quanto possono impegnare gli ordini del giorno, avrebbe avuto ben altro valore e significato, circa le prospettive di una radicale revisione della legislazione per quel che concerne:

a) in primo luogo, la promozione di uno sviluppo industriale, volto ad assicurare lo equilibrato sviluppo economico del paese, e cioè vincolato per le scelte dei settori produttivi e delle ubicazioni a precise condizioni, concernenti sia la concessione di agevolazioni creditizie, fiscali e contributive che l'assunzione da parte delle imprese, in alcuni casi, di oneri particolari, anche infrastrutturali. Vi è una strana disparità di orientamento e di trattamento esistente nella nostra legislazione. Ad esempio colui che detiene un'area edificabile, nel momento in cui si appresta ad una lottizzazione ha l'obbligo di effettuare le opere di urbanizzazione, ma nel settore industriale non avviene nulla di simile, nemmeno per le iniziative che non si inquadrano nel disegno dell'equilibrato sviluppo del paese;

b) in secondo luogo, la ristrutturazione, il riassetto, la riconversione e la trasformazione di aziende, la cui sopravvivenza appare utile, comunque necessaria, per finalità di interesse generale, economico e sociale;

c) in terzo luogo il risanamento delle aziende in difficoltà giudicate superabili attraverso piani di riassetto e di riconversione;

d) in quarto luogo l'IMI, ENI, EFIM ed IRI e gli istituti creditizi, cui è demandata l'erogazione di finanziamenti per l'impianto e la gestione di iniziative industriali, in modo che siano specificati i compiti, delimitate le competenze e vengano così evitate confluenze o sovrapposizioni di competenze;

e) in quinto luogo il sistema dei controlli sia sugli enti pubblici che svolgono attività di promozione industriale, sia sulle società ad essi collegate. Non sembra possa al riguardo attendersi una revisione dell'attuale legislazione, in dipendenza della quale gli enti pubblici anzidetti non potendo effettuare alcune operazioni (in quanto come enti pubblici sono vincolati ad una normativa che li pone nell'evenienza di esporsi a responsabilità nella sfera del diritto penale), le demandano ad altri, avvalendosi dello strumento operativo concreto di società anonime da essi promosse. In conseguenza l'ente pubblico, che rappresenta lo strumento attraverso cui lo Stato opera in un determinato settore, finisce con lo sfuggire al controllo mentre nei confronti delle società attraverso cui opera non possono esercitarsi se non i controlli previsti dall'ordinamento che le regola, la riforma del quale è stata tante volte auspicata, ma mai realizzata.

Quale criterio può essere adottato? Io ritengo (pur insistendo nella richiesta di una dichiarazione in proposito da parte del Governo) che sia da proporre una soluzione intermedia che consenta agli enti di che trattasi una elasticità operativa maggiore di quanto non sia compatibile con l'attuale ordinamento degli enti pubblici, che è anacronistico in quanto improntato a criteri e sottoposto a limiti e controlli non adatti a consentire una attività competitiva. In questo modo si può eliminare il trasferimento dall'ente pubblico a società anonime finanziarie di operazioni che non potrebbero effettuarsi senza la copertura di una intermediazione siffatta;

f) in sesto luogo il problema dei rapporti tra l'attività degli enti pubblici economici e quella degli enti finanziari creati dalle regioni. La materia esige un razionale ordinamento se si vuole che l'azione dello Stato abbia possibilità di svolgersi in modo rispondente ad una sintesi unitaria, piuttosto che in base a spinte di carattere locale determinate da interessi particolari e contingenti, con risultati non certo organici;

g) in settimo luogo il coordinamento dei controlli regionali e dei controlli statali, e i congegni per rendere corresponsabili le auto-

rità regionali delle decisioni in materia di politica di sviluppo.

Infine vi è il problema del coordinamento delle iniziative relative allo sviluppo industriale, ed in particolare delle decisioni, delle responsabilità e degli oneri finanziari, quando si tratta di imprese delle quali si ritiene necessario il risanamento. A questo proposito vorrei ricordare che nella legge n. 1470 è detto chiaramente che gli oneri conseguenti dalle operazioni in essa previste sarebbero stati a carico dello Stato. Il disegno di legge in esame non si articola nella medesima direzione; infatti le somme sono assegnate all'IMI che ne dispone, sotto la propria responsabilità diretta.

Va anche sottolineato che, mentre nella precedente formulazione si richiedeva che si operasse in favore di aziende di particolare interesse economico e sociale, nel nuovo testo non si contiene più un riferimento del genere. È pur vero che si trattava di una semplice norma di indirizzo, ma costituiva pur sempre un elemento che poteva essere preso a base di valutazioni in sede politica o di controllo. Nel disegno di legge si parla soltanto di aziende per le quali si ritenga utile tentare il risanamento al fine di mantenere il livello di occupazione.

Le innovazioni, che giudico di una certa pericolosità sono pertanto due. La prima è che la gestione non fa più carico al bilancio dello Stato, e l'altra è che viene omessa la specificazione che le aziende possono essere ristrutturate per motivi di interesse generale, oppure di utilità economica e sociale. Vero è che lo statuto dell'IMI prevede che esso possa procedere a finanziamenti ed assumere partecipazioni, ma il senso della norma non era certo quello di consentire operazioni che conducessero a responsabilità dirette di gestioni industriali, come a mio giudizio consente l'articolo 3 del disegno di legge in esame. Ciò è, peraltro, sottolineato dalla relazione presentata dal Governo al Senato nella quale è detto che le norme della legge n. 1470 non si adattano a tutti i casi per i quali vi sono richieste di interventi.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Si riferisce alla legge n. 1470.

LA LOGGIA. Sì, però siccome non si può intervenire in forza di quella legge si chiede che l'intervento sia diverso da quello a suo tempo previsto.

Peraltro ci si può domandare — come rilevava l'onorevole Scotti — perché, essendo tutti questi finanziamenti già consentiti all'IMI, si siano poi fatte nel disegno di legge in esame tante specificazioni. E la risposta non può che essere una sola e cioè che si vuole accordare la copertura di una autorizzazione specifica di legge ai finanziamenti elencati.

Io non ho alcuna difficoltà a votare questo provvedimento, ma insisto nel richiedere, anche in seduta successiva, una dichiarazione del Governo con la quale si specifichi quali sono le prospettive che si profilano per il riordinamento razionale di tutta la materia.

SANTONI. Vorrei dire che, per quanto riguarda il titolo secondo, all'articolo 5, punto 1), abbiamo tra le varie funzioni della società finanziaria quella di « assumere partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o di riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse ». Praticamente qui si arriva ad utilizzare denaro pubblico, poiché la società finanziaria funziona da ente di gestione a partecipazione statale e quindi abbiamo denaro pubblico che viene adoperato per la riconversione di aziende che si trovino in particolari difficoltà momentanee, con il compito preciso di riportare poi queste aziende, una volta risanate, in mano agli imprenditori privati.

Inoltre abbiamo più volte lamentato, in maniera particolare per quanto riguarda le partecipazioni statali, il fatto che tutte le iniziative vengono prese dagli enti di gestione al di fuori non solo delle competenze del Ministero delle partecipazioni statali, ma anche al di fuori delle stesse competenze del Parlamento! Nel titolo primo si accenna ad una relazione che deve essere fatta dall'IMI al Ministro dell'industria — che a sua volta verifica, attraverso i piani del CIPE, quali tipi di iniziative sono stati portati avanti dall'IMI — invece quanto stabilito dall'articolo 5 non dà sufficienti garanzie sul tipo di sviluppo di determinate aziende che si trovino in difficoltà; almeno di fronte a quegli imprenditori che perseguono scopi avventuristici sulla base di richieste immediate di mercato che non abbiano una loro collocazione in un piano di sviluppo economico.

Sono in gioco esigenze alle quali bisogna far fronte con impegno, per cui ritengo che su questa parte dell'attività della finanziaria

debba essere esercitato un controllo da parte del Parlamento; vi deve essere cioè un controllo e da parte del Ministero e da parte del Parlamento e bisogna rendere noto se questi interventi sono avvenuti seguendo un determinato criterio di sviluppo economico del paese.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Il collega Di Lisa, nel corso del suo intervento, ha fatto presente la dimensione regionale del problema, considerando che stanno sorgendo varie società finanziarie regionali. Come si pone nei confronti di queste ultime la società finanziaria di cui stiamo discutendo? A me sembra che sia necessario un coordinamento tra questa società finanziaria e le finanziarie regionali. Vi sono due momenti, sia nell'azione a livello nazionale sia in quella a livello regionale, che devono essere in qualche modo penetrati, e a me pare che proprio la considerazione di questo aspetto del disegno di legge in discussione sia stata trascurata.

PRESIDENTE. Nessun altro essendo iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRÌ, *Relatore*. Mi pare che la discussione che abbiamo avuto nella precedente e nell'odierna seduta sia stata molto intensa, ma soprattutto abbia avuto un carattere spiccatamente costruttivo ed io lo rilevo con soddisfazione. Ora mi sforzerò di dare alcuni dei chiarimenti che, direttamente o indirettamente, sono stati richiesti. Soprattutto nell'intervento dell'onorevole Colajanni, e anche in molti altri, si è voluta porre la questione del carattere di questo disegno di legge, e cioè se si tratti di un provvedimento che ha carattere di emergenza o invece di intervento permanente. Il provvedimento come loro sanno, è articolato e quindi credo che vi rientrino ambedue i caratteri.

Il secondo titolo si riferisce esplicitamente alle imprese che si trovino in momentanee difficoltà e ciò importa un richiamo a situazioni di emergenza; ma, anche se possiamo auspicare l'avvento di un periodo di tale floridezza e prosperità, per cui i casi di imprese in momentanee e particolari difficoltà siano del tutto eccezionali, tuttavia io credo, data l'intensità del ritmo del nostro sviluppo economico, che ipotesi di questo genere si debbano considerare come permanenti.

Questo disegno di legge scaturisce, come ho avuto l'onore di illustrare nella mia relazione, dall'esperienza decennale, non tutta negativa ma neanche tutta positiva, della legge

n. 1470, e sulla base di ciò tende a creare nuovi strumenti. Quindi, onorevole La Loggia, quanto è detto nella relazione con cui il disegno di legge è stato presentato al Senato, è molto esatto. In base, cioè, alle esperienze effettuate con la legge n. 1470, si è visto che questa non rappresentava uno strumento valido per fronteggiare tutte le ipotesi che si presentano. Da ciò l'opportunità di perfezionare e di articolare questo strumento, in modo da adeguarlo il più possibile alle situazioni che l'esperienza ha dimostrato sussistere. Proprio per la maggiore vastità che questo provvedimento assume, è logico che da parte di parecchi dei colleghi intervenuti sia stato sollevato il problema della congruità di questo provvedimento, sotto il profilo della adeguatezza dei mezzi finanziari. Naturalmente se questo disegno di legge volesse fronteggiare, per quanto attiene al titolo I, tutte le necessità attuali di ristrutturazione, adeguamento, concentrazione e fusione di imprese industriali, è chiaro che i 40 miliardi rappresenterebbero, di fronte a questa prospettiva, una cifra veramente irrisoria. Infatti il ritmo intenso dello sviluppo economico e di quello tecnico — al quale è connesso lo sviluppo economico — pone all'ordine del giorno questi problemi di adeguamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di fusione con una frequenza ed una vastità che, certamente, qualche decennio addietro, non si sarebbe potuto neanche supporre. Io credo, però, che il disegno di legge — e questa è la novità — si proponga di avviare una iniziativa statale in questo campo, e penso che soprattutto il titolo I debba essere considerato *ad experimentum*, cioè per vedere come opererà un simile intervento attraverso uno strumento, nuovo, almeno in parte, per l'esperienza italiana (non per quella di altri stati), che viene creato con il titolo I e che viene affidato all'esperienza indiscussa dei grandi dirigenti dell'IMI. È chiaro che se, come auspichiamo, esso opererà efficacemente e positivamente, il Parlamento dovrà, come è stato detto in questa sede, valutare i risultati conseguiti, quando si presenterà la necessità di ampliare i fondi messi a disposizione.

Sul problema delle direttive del CIPE si sono soffermati quasi tutti i colleghi intervenuti nella discussione. Vorrei dire all'onorevole Bodrato che è da escludere che il testo propositoci possa significare che le direttive del CIPE devono essere date *una tantum* e quindi che esse debbano corrispondere ad una specie di regolamento di applicazione di questa legge; regolamento che, una volta fatto,

resterebbe in vigore indefinitamente. Una simile interpretazione non credo sia ammissibile, dato il carattere dell'organo interministeriale in questione: com'è noto il CIPE presiede alla programmazione ed allo sviluppo della nostra economia, quindi se c'è un organo, la cui attività deve essere articolata e contingente rispetto ai possibili sviluppi della situazione economica, è proprio questo. Mi pare, perciò, indiscutibile che le direttive vengano via via date in relazione all'attuazione della legge ed allo sviluppo della situazione economica.

Si dice che tali direttive, così come sono indicate nella legge, sono piuttosto generiche. Io, invece, condividerei l'opinione espressa dal collega Fabbri, e cioè che siano indicate con sufficiente precisione, in particolare modo al secondo comma dell'articolo 1 e all'articolo 2. Quindi i compiti che il CIPE ha in questo campo sono specificati abbastanza bene. Si è insistito molto in questa sede a che nelle direttive sia data priorità alla media e piccola industria e anche alle esigenze delle zone del Mezzogiorno e in genere delle zone depresse. Francamente io ritengo che, essendo il CIPE l'organo massimo di coordinamento interministeriale ai fini dello sviluppo economico, sia assolutamente implicito che il CIPE dovrà procedere in tal senso. Però se questo aspetto, come è stato fatto al Senato, verrà sottolineato con un ordine del giorno impegnativo per il Governo, ciò potrà essere utile: quindi sin da ora esprimo, come relatore, parere favorevole all'ordine del giorno Di Lisa ed altri. Condivido anche le opinioni espresse dai colleghi La Loggia, Di Lisa ed altri, che ad un certo punto bisognerà pure affrontare il problema del coordinamento tra le direttive del CIPE e le iniziative derivanti dalle esigenze di carattere regionale, soprattutto quando le regioni a statuto ordinario cominceranno a funzionare. Ma di questo ci occuperemo in seguito, quando l'istituto regionale comincerà a far sentire la sua presenza operativa nel nostro paese; per il momento limitiamoci a considerare le proposte interessanti, sebbene limitate, del disegno di legge al nostro esame.

Per quanto riguarda il controllo, ho già detto nella relazione che il previsto complesso di relazioni e valutazioni mi sembra un po' macchinoso, tuttavia esso consentirà al Parlamento di esercitare, appunto, un'azione di controllo. Quando ogni anno il Ministro dell'industria presenterà al Parlamento una relazione riassuntiva sul modo in cui il titolo primo ha operato, è chiaro che i parlamentari, attraverso mozioni od altri strumenti, sa-

ranno in grado di esercitare un controllo su quanto è stato fatto, e di dare direttive su quanto si potrà fare in futuro.

A questo proposito vorrei dire all'onorevole Bodrato che l'ultimo comma dell'articolo 3 non è in stretta relazione con questo disegno di legge perché, dato l'argomento del penultimo comma dell'articolo stesso, esso è *ad abundantiam*, e può pertanto essere considerato superfluo.

Cercherò di fornire anche qualche chiarimento in risposta all'interessante intervento dell'onorevole Scotti. In realtà questo disegno di legge, a parte il terzo titolo che è conclusivo, si articola in due titoli. È chiaro che il primo titolo non pretende di affrontare nella sua totalità il problema della ristrutturazione industriale in Italia, sarebbe assurdo pensare di poterlo fare — come dicevo prima — con uno stanziamento di 40 miliardi. Esso si propone pertanto di intervenire in quei settori in cui non c'è una difficoltà in atto ma una difficoltà prevedibile in potenza e che si verificherebbe nel caso di un non tempestivo intervento.

SCOTTI. Mi sembra che il titolo primo crei una situazione estremamente pericolosa prevedendo che un'azienda, in caso di difficoltà, debba ricorrere all'IMI, quando in sede di ristrutturazione molto meglio potrebbe essere aiutata dall'istituto finanziario che l'ha sostenuta già in fase di impianto. Sono gravi le preoccupazioni che emergono proprio in ordine all'attribuzione all'IMI di questa funzione, mentre sappiamo che essa dovrebbe competere agli istituti di credito a medio termine. Oltre tutto poi, nel passaggio da un istituto all'altro, si viene a creare tutto un problema di garanzie che certamente non agevolerà il cammino di un'azienda in fase di sviluppo.

MAGRÌ, *Relatore*. Non credo che il collega Scotti sia stato presente al nostro incontro di ieri, altrimenti dalle dichiarazioni del direttore generale dell'IMI avrebbe tratto elementi che, almeno in parte, avrebbero fugato i suoi dubbi.

La differenza tra il primo ed il secondo titolo sta in questo: nel primo si propongono interventi di carattere finanziario, mentre nel secondo gli interventi proposti sono di carattere finanziario e manageriale; resi anche operativi da un personale particolarmente qualificato ed esperto immesso nella società da ristrutturare.

SCOTTI. Questa è una prassi normale per l'IMI: in molti casi ha immesso personale suo.

MAGRÌ, *Relatore*. Se conserva delle perplessità in sede di dichiarazione di voto oppure di presentazione degli emendamenti, potrà esprimere liberamente tutte le sue obiezioni. Vorrei concludere questa mia replica chiarendo a tutti i colleghi, come io vedo la architettura di questo disegno di legge.

Il primo titolo prevede interventi finanziari, il secondo prevede interventi finanziari, tecnici e di razionamento. Il primo titolo si riferisce ad imprese che non siano, in atto, in difficoltà ma che se non si adeguassero, dato il modo in cui oggi si sviluppa la concorrenza di mercato, si troverebbero domani in difficoltà. Il secondo titolo si riferisce ad imprese che sono attualmente in difficoltà, le quali però non vengono giudicate insuperabili se si interviene tempestivamente con misure di sostegno e di risanamento. Per attuare i fini del primo titolo si propone che l'IMI sia costituito sotto forma di agenzia che intervenga con un fondo patrimoniale assegnatole dallo Stato.

COLAJANNI. Questa è l'unica novità del primo titolo.

MAGRÌ, *Relatore*. È una novità importante, che credo convenga sperimentare. In questo caso non è una gestione per conto ma una gestione propria.

Per quanto riguarda il secondo titolo, di cui ho cercato di richiamare le caratteristiche e le finalità, mi riferisco a quanto ha detto l'onorevole Scotti per quel che attiene alla possibilità di prevedere una particolare procedura concorsuale. Il disegno di legge, nel testo in cui è stato discusso al Senato, prevedeva con chiarezza una successione nel tempo del punto uno e del punto due dell'articolo 5. Infatti si prevedeva nel punto 1) l'assunzione di partecipazioni in società industriali da parte della società finanziaria, e se questa immissione di ossigeno non avesse dovuto essere tale da rimettere l'organismo in funzione, si sarebbe dovuto ricorrere ai provvedimenti previsti dal regio decreto del 1942, n. 667; nel punto 2) si prevedeva, una volta che le imprese fossero poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, la costituzione o il concorso a costituzione delle società per la gestione o il rilievo delle imprese messe sotto liquidazione. Il Senato ha ritenuto di eliminare tutto questo non perché non fosse d'accordo con la sostanza del provvedimento, ma



perché ha ritenuto che questo fosse implicito e non fosse necessario fare un richiamo alla applicazione di leggi vigenti che ovviamente possono essere sempre applicate ove ricorrano le circostanze per la loro applicazione.

Però resta questa successione nel tempo, anche dopo che sono stati eliminati i riferimenti specifici alla liquidazione ed al procedimento concorsuale. Infatti il punto 2) dell'articolo 5 così recita: « costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali... ». Ecco anche qui una novità. Mentre la legge n. 1470 prevede solo la possibilità di concedere dei finanziamenti agevolati, chiedendo soltanto un accertamento preliminare circa il fatto che la impresa appaia risanabile con un intervento finanziario, adesso il titolo secondo prevede la possibilità di un intervento finanziario e la possibilità di un intervento più diretto con la costituzione di società di rilievo o di gestione. Evidentemente quando la finanziaria provvede a costituire queste società mi pare implicito che debba mettere a disposizione gli elementi tecnici capaci di reggere queste società. Questa diversa articolazione del provvedimento permette, non solo di intervenire per le carenze di carattere finanziario, ma anche per quelle di carattere direzionale e quindi nasce l'associazione dell'IMI con l'EFIM, l'ENI e l'IRI i quali hanno a loro disposizione una classe di esperti e di dirigenti in materia industriale che l'IMI non può avere essendo una banca con esperienza solo finanziaria.

Per quanto riguarda l'ultimo titolo, devo dare quelle indicazioni che sono state richieste nella seduta precedente. La legge n. 1470 in un decennio ha erogato fondi per 62.425 milioni, dei 63 miliardi che erano stati messi a disposizione. Questi finanziamenti sono stati distribuiti abbastanza equamente fra le varie regioni, tenendo conto del loro maggiore o minore sviluppo. Infatti per il Piemonte si sono avuti 18 interventi per circa due miliardi e mezzo, per la Lombardia 25 interventi per sei miliardi e duecento milioni circa, per la Liguria 7 interventi per meno di due miliardi, nelle Venezie 47 interventi per cinque miliardi e mezzo, nella Emilia-Romagna 20 interventi per meno di quattro miliardi, nella Toscana 68 interventi per sette miliardi, nell'Umbria 19 interventi per un miliardo e settecento milioni, nel Lazio 107 interventi per tredici miliardi e trecento milioni, nell'Abruzzo e Molise 23 interventi per un miliardo e mezzo, nelle Marche 15 interventi per un miliardo e mezzo, nella Campania 58 interventi per meno di otto miliardi, nelle Puglie 26 interventi per meno

di due miliardi, nella Basilicata 15 interventi per quasi un miliardo, nella Calabria 50 interventi per quattro miliardi ed in Sicilia 25 interventi per due miliardi e trecento milioni.

Per quanto concerne i settori, il settore per il quale si sono avuti i maggiori interventi è quello metalmeccanico (99 interventi); seguono quello alimentare (87 interventi), quello dell'abbigliamento (63 interventi), quello dei materiali da costruzione (56 interventi), quello tessile (50 interventi), quello delle manifatture varie (23 interventi), e via via tutti gli altri.

BODRATO. Circa l'occupazione ?

MAGRÌ, *Relatore*. Circa 20 mila unità di lavoro.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Per il momento l'insolvenza è di un miliardo e qualcosa, recuperabile perché vi è il privilegio sui macchinari.

MAGRÌ, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 8, prego di considerare che il meccanismo della legge n. 1470 prevede attualmente il « rientro » all'IMI: cioè le imprese finanziate con la legge n. 1470 versano all'IMI le quote di restituzione. Solo che ora questo disegno di legge stabilisce che l'IMI, nel momento in cui riceve queste quote, è autorizzato per legge a passarle direttamente al fondo di cui all'articolo 1.

Quindi (mi pare che l'onorevole Bodrato avesse sollevato un'obiezione a questo proposito), non è certo l'IMI che promuove questo meccanismo di gestione dei « rientri »: esso è invece il termine a cui arriva il rimborso. E trattandosi di fissare per legge un nuovo canale in cui dev'essere immesso questo rientro, invece del canale per cui è rifinanziata la legge n. 1470, il rientro si immette direttamente nel canale che permette lo sviluppo delle attività di cui al titolo I. Si stabilisce cioè un meccanismo che garantisce che la legge n. 1470 non avrà più rifinanziamenti; e poiché siamo tutti convinti che essa abbia concluso il suo ciclo, questo meccanismo è da ritenere opportuno.

Dati questi chiarimenti, mi permetto di rinnovare, come relatore, l'esortazione a che una legge così interessante, che apre delle prospettive, che permetterà degli interventi e permetterà soprattutto di attuare un esperimento che potrà essere molto utile per la

nostra economia, non sia ulteriormente ritardata, poiché già da un anno essa è innanzi al Parlamento.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sento, anzitutto, il dovere di ringraziare gli intervenuti su questo disegno di legge per i suggerimenti proposti e per i chiarimenti richiesti, e di ringraziare particolarmente il relatore, che, con la sua esperienza di Ministro, presentatore dell'attuale disegno di legge, ha saputo illustrarne così bene i punti centrali sì da esonerarmi da una lunga replica.

Prima di entrare nel merito mi sembra opportuno rispondere all'onorevole La Loggia per le questioni di carattere generale a monte di questa legge e che tuttavia in questa sede ha inteso sollevare. Sono questioni importantissime, sia quelle relative ai criteri per la produzione industriale, sia quelle relative alla incentivazione o disincentivazione o al dovere di provvedere alle infrastrutture da parte di chi assume iniziative industriali, sia quelle relative ad una revisione radicale degli istituti di credito, oltre che dell'IMI o dell'IRI, sia ancora la questione (dibattutissima fin dai tempi in cui eravamo ai ministeri finanziari) relativa all'articolo 100 della Costituzione in ordine al controllo oltre che sugli enti centrali, come l'EFIM o l'IMI, anche sulle società per azioni o finanziarie cui questi enti partecipano. Ma tutte queste questioni superano la mia competenza e abbisognano di una impostazione generale da parte del Governo; e quindi la competenza è piuttosto di altri dicasteri. Io posso rappresentare al Presidente del Consiglio dei ministri l'esigenza, che qui è stata sollevata, di una riconsiderazione generale di tutta questa materia per poterne poi discutere eventualmente in questa sede.

Una questione particolarmente interessante sollevata dall'onorevole La Loggia è quella relativa al coordinamento delle finanziarie regionali. Io sono convinto e sono fautore della esigenza di unità di disciplina di questa materia, poiché non si comprenderebbe altrimenti come possa reggere la decisione costituzionale che, per l'articolo 117, ha riservato al potere centrale la politica dell'industria e della industrializzazione in genere.

È evidente che questa politica salterebbe e verrebbe meno ogni criterio di programmazione coordinata ai fini della perequazione delle iniziative industriali se le singole regioni fossero autorizzate a costituire, autonomamente e senza coordinamento, finanziarie regionali. Il problema deve essere guardato da

questo punto di vista ed in questi termini intendo rispondere alle considerazioni che qui sono state avanzate.

L'onorevole La Loggia ha sollevato altre questioni particolari cui spero di poter rispondere.

Per quanto riguarda la impostazione legislativa, non credo che vi sia ragione d'insistere dopo l'illustrazione dell'onorevole relatore. Il disegno di legge prevede interventi finanziari di gestione ed ha una appendice relativa ai rientri in base alla legge n. 1470.

Legge-regolamento, è stato denunciato e lamentato da parte dell'onorevole Bodrato. Io ho sempre combattuto la tendenza alla rigidità vincolante ai fini della tempestività degli interventi, la tendenza di fare delle nostre leggi dei regolamenti, ed ho insistito sul fatto che le leggi dovrebbero avere una portata di leggi-quadro entro cui il potere esecutivo, controllato dal Parlamento, dovrebbe essere posto in condizioni di agire tempestivamente. Sono quindi d'accordo di evitare nelle leggi ogni diffusione regolamentare, ma mi sembra che questo disegno di legge mantenga abbastanza il significato di legge e non di regolamento, anche perché si compone di soli 9 articoli.

Sulla congruità del finanziamento sono d'accordo. Ieri il direttore generale dell'IMI, ingegner Cappon, ha detto che è assolutamente impossibile prevedere quale sia la congruità di un finanziamento di questo tipo, poiché siamo in presenza di una economia in pieno sviluppo e movimento.

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli deputati sul fatto che l'entità di questo finanziamento non costituisce l'unica forma di intervento dello Stato. Noi abbiamo approvato poco tempo fa le disposizioni e le norme incentivanti contenute nel decreto-legge. Abbiamo innanzi al Parlamento un disegno di legge approvato dall'altro ramo, riguardante i tessili e che prevede finanziamenti per 200 miliardi. Abbiamo testé approvato il disegno di legge per la casa, che prevede finanziamenti notevoli e speriamo che siano tempestivi. Abbiamo presentato un disegno di legge per il finanziamento della Cassa per il mezzogiorno, indipendentemente dalla riforma organica della medesima, che forma oggetto di un diverso disegno di legge presentato anch'esso al Parlamento. Mi auguro che questo disegno di « legge-stralcio », diciamo così, che tende, oltre al rifinanziamento, a superare il vuoto, di cui si è lamentato giustamente l'onorevole Di Lisa, venga approvato rapidamente, in modo che si possa dare inizio a quel lavoro, di cui ha parlato lo stesso onorevole.

Per quanto riguarda le direttive del CIPE, sono pienamente d'accordo con quanto è stato affermato dal relatore, e quindi non desidero assolutamente ripetermi.

Dall'onorevole Bodrato è stata prospettata l'opportunità di una relazione preliminare dell'IMI al CIPE, al fine della formulazione delle direttive. Non so quanto questa relazione possa piacere per esempio all'onorevole Colajanni, il quale prevede che già l'IMI abbia i suoi pacchetti predisposti, al fine dei finanziamenti delle singole aziende.

COLAJANNI. Sono per le cose chiare e preferisco, pertanto, la relazione.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Secondo il mio punto di vista non vi è alcuna ragione perché questa relazione preliminare sia fatta dall'IMI al CIPE, al fine di un chiarimento relativo alle direttive. Non è necessario che ciò sia detto nel disegno di legge; può avvenire ad iniziativa del CIPE o dell'IMI. Si sa, infatti, che il CIPE è autorizzato — ed è logico che sia così — ad assumere informazioni presso tutti quanti gli enti e le persone fisiche, in relazione ai provvedimenti che deve emettere.

In merito al contenuto delle direttive, sono d'accordo su quanto è stato affermato in questa sede, in relazione alle piccole e medie industrie e alla priorità del Mezzogiorno. Desidero, a questo proposito, ricordare le dichiarazioni da me rese al Senato che, pur senza voler costringere preventivamente il CIPE ad un certo tipo di direttive, sono state precise nella previsione che esso non potrà non tener conto del carattere territoriale e della situazione in cui versano le piccole e medie industrie, a proposito delle quali voglio ricordare che vi è la legge speciale n. 623, la quale opera in maniera notevole, oltre alla legge n. 614, al rifinanziamento per gli interventi nel Mezzogiorno attraverso la Cassa. Mentre la prima è stata concepita come legge rivolta specificamente alle piccole e medie industrie, l'altra, invece, ha un disegno più ampio, nel quale, però, rientrano anche le piccole e medie industrie. Io ritengo, come ho detto al Senato, che una quota del fondo o dell'attribuzione patrimoniale, stabilita a favore dell'IMI, venga riservata, alle piccole e medie industrie.

Per quanto riguarda i rapporti tra CIPE, IMI e Ministero dell'industria, l'insieme degli atti previsti alla fine dell'articolo 3 possono essere ritenuti sovrabbondanti, peraltro non nocivi. Quando si stabilisce che l'IMI deve presentare trimestralmente una relazione sulle

sue operazioni, si prevede che questa sia analitica per ogni singola operazione; mentre la relazione semestrale del Ministero dell'industria da presentare al CIPE, in generale riguarda soltanto la rispondenza delle operazioni e delle decisioni dell'IMI alle direttive del CIPE.

Vi è, poi, la possibilità di controllare da parte del Parlamento — rispondo, mi pare, all'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli, che lamentava la sottrazione degli atti essenziali e delle decisioni pubbliche al controllo del Parlamento — la rispondenza delle operazioni alla politica che quest'ultimo, assieme al Governo, decide, attraverso la relazione che il Ministro dell'industria è obbligato a fare annualmente in Parlamento.

Io ritenevo superfluo l'ultimo comma dell'articolo 3, quando si discuteva questo disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, perché è chiaro che nella relazione previsionale e programmatica il Ministero del bilancio dedicherà delle pagine e dei capitoli alle previsioni ed alle prospettive dell'andamento, e quindi alla ristrutturazione, dell'industria italiana. Da parte del relatore e di altri colleghi si è insistito, affinché questo comma venisse aggiunto ed il Ministro dell'industria non ha avanzato alcuna opposizione. Non ritengo che questa aggiunta, sia pure superflua, possa infirmare la validità di questo disegno di legge, al fine di una rapida approvazione.

Una questione importante è quella che è stata sollevata intorno agli interventi gestionali, e che riguarda la possibilità o meno della liquidazione coatta amministrativa. Mi sembra opportuno rispondere all'onorevole Scotti circa la differenza sostanziale che esiste fra il primo titolo ed il secondo, a proposito della presenza dell'IMI. È vero che alla lettera b) dell'articolo 3 si prevede che l'IMI possa assumere delle partecipazioni, ma queste sono di controllo esclusivo, ed hanno un aspetto, vorrei dire, di finanziamento, tant'è vero che si prevede che queste partecipazioni, appena abbiano conseguito successo, vengano dismesse e passate ad una partecipazione di controllo per la garanzia dei crediti concessi dall'IMI.

Viceversa, nel titolo secondo, la partecipazione dell'IMI, della EFIM, dell'ENI e dell'IRI ha un carattere soprattutto gestionale. Si è pertanto ritenuto di innovare in questa materia unendo alla competenza bancaria dell'IMI la competenza manageriale dei tre grandi istituti, cui appartengono delle *équipes* esperte nella gestione delle imprese.

Perché si è pensato ad una società finanziaria distinta dall'IRI e dagli altri enti in

questione? Per una ragione evidente: l'IRI, l'ENI e l'EFIM hanno il compito di intervenire soltanto per la promozione dell'industria italiana, rivestono cioè una funzione promozionale che si è voluto separare da un'azione di recupero nei confronti delle industrie che si trovino provvisoriamente in difficoltà. Il fondo messo a disposizione risponde ad uno scopo preciso: quello di venire incontro all'impresa in difficoltà che, una volta riassetata, sarà trasferita alle partecipazioni statali se riveste un particolare interesse di carattere pubblico, oppure ai gruppi privati se non ha un significato così ampio ma è tuttavia interessante ai fini dello sviluppo economico del nostro paese. Sistemata questa impresa, la società finanziaria si dedicherà al risanamento di altre che a loro volta si trovino in precarie condizioni.

In base alla originaria formulazione del disegno di legge, era stata sollevata un'eccezione di incostituzionalità nei confronti della liquidazione amministrativa coatta applicata a industrie private, all'infuori di ogni concorso del tribunale, in quanto si trattava di una situazione anomala rispetto alla nostra Costituzione, e quindi inapplicabile. Essendo stata sollevata questa eccezione, si è pensato di risolvere la questione con la società finanziaria, che pensiamo sia in grado di dominare tutta la materia attraverso l'istituto del fallimento. In questi ultimi mesi abbiamo sperimentato l'efficacia dell'istituto del fallimento, necessario perché un'azienda guasta sia messa in condizioni, anche per l'avvenire, di non diffondere la malattia.

Esiste, è vero, un pericolo di degradazione della azienda, ma è relativo, in quanto ormai l'orientamento del tribunale è di concedere immediatamente l'esercizio provvisorio anche in caso di fallimento, ed in questo caso potrebbe subentrare la finanziaria, impedendo una diminuzione dell'attività e dell'importanza dell'industria da aiutare.

SCOTTI. Ma cosa faranno i creditori una volta resisi conto di una possibilità di intervento della finanziaria?

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. La finanziaria non interviene fino a quando non è dichiarato il fallimento. Sono tanto convinto che sia questo il giusto mezzo per risanare un'azienda, che ultimamente ho proposto ai ministri interessati una modifica della legge n. 1115, chiedendo che essa venga applicata non soltanto in caso di ristrutturazione e conversione, ma

anche in caso di fallimento per un certo periodo di tempo, in modo da salvaguardare la posizione degli operai e lavoratori in genere.

È stato detto che le osservazioni fatte dall'onorevole Santoni in merito all'articolo 2 dovrebbero essere estese anche all'articolo 3 del disegno di legge. Si tratta però di materia completamente diversa. L'IMI è un istituto autonomo che non è sotto la responsabilità di nessun ministero e pertanto è necessario, quando si procede come in questo caso ad effettuare versamenti in favore di tale istituto, fissare modalità precise e previsioni di direttive che dovranno essere impartite dal CIPE. In questo modo, dipendendo la finanziaria dal Ministero delle partecipazioni statali, che ne sarà direttamente responsabile dal punto di vista politico, possiamo essere sicuri che le operazioni che essa compirà saranno ampiamente garantite.

L'onorevole Colajanni ha osservato che, dopo l'esperienza dell'IRI, avremo un'altra finanziaria di partecipazione; ma io posso rispondere che prima dell'IRI non c'era niente. Oggi la finanziaria sorge avendo alle spalle altri enti che coprono tutta quanta l'area economica; è quindi evidente che il suo scopo non potrà essere altro che quello di recuperare le imprese per poi restituirle alla normale corrente dell'economia mediante il trasferimento ai privati oppure alle partecipazioni statali. È questa la ragione essenziale per cui non si prevede che si possa costituire una finanziaria dalle industrie più varie e disparate in un'epoca in cui dobbiamo rivalorizzare e rendere seria la programmazione.

L'onorevole Scotti ha sollevato una questione relativa alla inopportunità di concentrare in un solo istituto le provvidenze del Governo in ordine alla costituzione (non è un termine giuridicamente esatto) del fondo di 40 miliardi, in presenza di altri istituti di credito industriale che esistono specialmente nel Mezzogiorno. Desidero rispondere che può essere considerata e sarà considerata in avvenire la posizione di tutti gli altri istituti di credito. Qui però si è stati ispirati dal criterio di ristrutturare su base nazionale, in stretta relazione con la programmazione, l'industria italiana nei punti in cui ha bisogno della ristrutturazione e si è prevista la partecipazione dell'IMI per i finanziamenti a determinate industrie, il che non è previsto per gli altri istituti di credito. Per poter estendere queste provvidenze agli altri istituti si dovrebbero modificare i loro statuti. Si è ritenuto opportuno tener conto dell'esperienza,

che in questo campo ha acquisito l'IMI, per operare questa forma di intervento urgente, che poi sarà continuato nel tempo attraverso l'esperienza dell'istituto medesimo.

Per quanto riguarda il terzo titolo desidero tranquillizzare l'onorevole Bodrato ed anche l'ingegner Caponn. Con il capoverso dell'articolo 8 intendiamo soltanto ribadire che il pagamento dei mutui e dei relativi interessi affluirà direttamente al patrimonio dell'Istituto.

Abbiamo chiarito che fin da ora i mutui e gli interessi sono patrimonio dell'IMI in modo che ad esso appartiene la titolarità delle azioni per il recupero dei crediti medesimi. Abbiamo detto che, una volta recuperati, essi affluiranno, senza dover passare attraverso bilanci di amministrazioni statali, direttamente all'IMI, per essere amministrati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

Mi pare che l'onorevole La Loggia abbia sollevato due questioni particolari relative all'inconveniente per il trasferimento di responsabilità dagli organi statali all'Istituto. È quello che abbiamo dovuto fare perché abbiamo dovuto constatare che il Ministero non è in grado di fare il banchiere.

LA LOGGIA. Non dicevo questo. Dicevo che mi preoccupa il fatto che le conseguenze economiche e finanziarie di queste gestioni facessero poi carico al patrimonio dell'IMI.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Non vi fanno carico. L'IMI provvede secondo l'articolo 1, non per i finanziamenti *ex lege* n. 1470 ma per i nuovi finanziamenti, che non vanno certamente a sua responsabilità perché, dal momento che abbiamo dichiarato che si trasferiscono al patrimonio dell'IMI i 40 miliardi, è chiaro che questi restano suoi; eventualmente l'IMI li potrà perdere, ma perderà denaro dello Stato, non denaro proprio.

LA LOGGIA. Il problema è di vedere se andiamo oltre.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Se andiamo oltre provvederà lo Stato.

Il secondo inconveniente che lei ha richiamato è l'omissione in questo disegno di legge dell'interesse pubblico, che era stato viceversa inserito nella legge n. 1470 anche se come interesse molto vago e di interpreta-

zione elastica. In questo disegno di legge abbiamo stabilito che gli interventi devono tendere ad assicurare l'occupazione e devono proporre la ristrutturazione ed un riassetto su piani proposti, in base a direttive, dall'IMI per quanto riguarda i crediti IMI, definiti dalla finanziaria per quanto riguarda gli interventi della finanziaria. Qui abbiamo concretato in misure precise quell'interesse pubblico che nella legge n. 1470 era stato soltanto vagamente accennato.

LA LOGGIA. Ho fatto una richiesta alla quale non è stata data risposta. La richiesta è quella di ascoltare una esposizione del Ministro delle partecipazioni statali sul problema dei rapporti tra la materia in esame e quella delle partecipazioni statali. Tale richiesta sembrò aver trovato adesioni sia da parte della Presidenza della Commissione sia presso il Governo, però non ha avuto alcun seguito.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Mi pare di aver risposto nel senso in cui ho recepito l'invito dell'onorevole La Loggia. Per quanto riguarda la competenza degli altri ministeri ho detto che avrei riferito alla Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. È evidente che interpellaremo anche il Ministro delle partecipazioni statali.

LA LOGGIA. Io avevo richiesto un intervento in questa sede, prima della chiusura della discussione generale.

PRESIDENTE. Sarà utile anche una riunione con il Ministro delle partecipazioni statali per porgli questi problemi; ma non credo che ciò osti alla continuazione delle deliberazioni che dobbiamo prendere oggi.

LA LOGGIA. Sarebbe stato preferibile che si fosse fatto in modo che il Ministro fosse presente e rispondesse in sede di discussione generale. Le sue dichiarazioni avrebbero avuto ben maggior valore di un ordine del giorno, che infatti non presenterò. Prendo atto che non è possibile ottenere in questa sede una risposta del Ministro.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria parla anche a nome di tutti gli altri membri del Governo.

LA LOGGIA. Ma non può rispondere, come ha giustamente detto, su materia non di sua competenza. Vorrei pregare di prendere in esame questa mia richiesta almeno per ottenere una riunione in Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'Istituto mobiliare italiano (IMI) 40 miliardi di lire, affinché ne disponga, in via rotativa e nei modi determinati dal suo statuto e dalle disposizioni legislative che regolano la sua attività, per effettuare interventi a favore di imprese industriali per gli scopi e nelle forme di cui ai successivi articoli 2 e 3.

I tassi annui di interesse e la durata massima dei finanziamenti di cui all'articolo 3 sono stabiliti, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di cui al successivo articolo 2, dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Poiché a tale articolo non sono stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Sulla base di direttive del CIPE da adottare in una visione organica, territoriale e settoriale, e che indichino i criteri di priorità, gli interventi previsti dal precedente articolo sono effettuati dall'IMI a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi che, anche mediante modificazioni delle strutture aziendali e produttive, consentano di rafforzare l'efficienza. L'IMI nella formulazione dei programmi, che possono essere comuni a più imprese, deve tendere ad assicurare il precedente livello di occupazione.

L'onorevole Colajanni ha presentato i seguenti emendamenti:

« Dopo la parola « direttive » aggiungere la parola « annuali ».

« Dopo il primo periodo aggiungere le parole: « A tale scopo l'IMI trasmette annualmente al CIPE una propria proposta di diret-

tive. Le regioni hanno facoltà di avanzare al CIPE proposte per la formulazione delle direttive ».

COLAJANNI. Ritengo già illustrati gli emendamenti in sede di discussione generale.

MAGRI, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento ho già detto che mi pare pleonastico. È evidente che queste direttive potranno essere emanate e modificate dal CIPE tutte le volte che lo riterrà, anche ogni sei o quattro mesi. Accettando quindi l'emendamento irrigidiremmo la norma, e non è il caso. Quanto alle proposte di direttive eventualmente trasmesse dalle regioni, non credo che si debba indicare quest'ipotesi nella legge, anche se la cosa è possibile. Certo l'IMI potrà fare presenti al CIPE le sue proposte di direttive, così come potranno farle presenti le regioni, ma non è il caso di scendere troppo in dettaglio nella legge. Vorrei pregare l'onorevole Colajanni di ritirare pertanto gli emendamenti perché, se saranno respinti, il voto contrario potrebbe assumere un significato di divieto. D'altra parte non possiamo votare favorevolmente perché non possiamo, per questi emendamenti, dover rimettere il disegno di legge al Senato. Vi potrebbe essere però un effetto secondario del voto negativo, contrario a quelle che sono le intenzioni del presentatore.

COLAJANNI. Ritengo opportuno mantenere gli emendamenti.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sono d'accordo con il relatore. Ritengo di dovere e potere sottolineare una differenza fra la interpretazione del relatore e quella che da il Governo al rigetto eventuale dell'emendamento. Il Governo si oppone all'emendamento non perché sia contrario nella sostanza, ma perché lo ritiene superfluo. Ritiene che sia possibile, sia da parte dell'ente che da parte delle regioni, trasmettere proposte al CIPE. L'eventuale rigetto non significa quindi preclusione di queste iniziative.

BODRATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODRATO. Sono contrario all'emendamento perché, dal modo in cui si è svolta la discussione e dopo le dichiarazioni del Go-

verno, esso può sembrare pleonastico e può essere soggetto ad una interpretazione restrittiva. A me interessava che emergesse il principio che le direttive non sono generiche, ma di applicazione concreta, politica, della legge. Mi astengo però, perché non credo si possa condividere il discorso fatto dal relatore in merito ad un CIPE che tutti sappiamo che cosa sia. Non si può neppure fidare pienamente su un concetto così sintetico come quello contenuto nel termine « direttive », mentre all'articolo 3 vi è una enunciazione specifica che crea uno squilibrio rispetto a questa estrema sintesi.

Quindi, pur apprezzando le dichiarazioni del Governo in ordine al significato del termine, ritengo che le esigenze di urgenza non dovrebbero portare ad evitare quei miglioramenti che sarebbero stati opportuni.

COMPAGNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Sono contrario all'emendamento perché meno la regione interferisce nella politica industriale tanto meglio credo che sia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Colajanni.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Colajanni.

(È respinto).

L'onorevole Santoni propone il seguente emendamento all'articolo 2:

« Alla penultima riga sopprimere la parola « tendere ad ».

MAGRÌ, *Relatore*. Non sono favorevole, ed ho già specificato le ragioni del mio dissenso, e cioè che renderemmo troppo rigido il concetto, creando delle difficoltà obiettive assai gravi. È bene, invece, che una tendenza in questo senso sia indicata nel disegno di legge, perché effettivamente questo deve essere lo scopo verso il quale devono essere indirizzate queste operazioni.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Su questo punto c'è stata una discussione molto vivace al Senato.

C'era chi non voleva assolutamente che si indicasse lo scopo occupazionale di questo disegno di legge, chi voleva irrigidire l'indicazione nel senso di assicurare il livello permanente dell'occupazione, rendendo praticamente impossibile l'applicazione del disegno di legge; c'è stata, poi, la via intermedia, e cioè il Ministero dell'industria ha suggerito ai senatori di adottare il termine « tendere ad assicurare » che ha un valore politico e morale di grande rilievo, ed è stato accolto da tutti i partiti, ivi compreso quello comunista. Ciò stante devo oppormi all'emendamento, che è stato proposto dall'onorevole Santoni, dichiarando, però, che la posizione del Governo è quella che io ho espresso al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(È respinto).

L'onorevole Santoni propone inoltre il seguente emendamento all'articolo 2:

*Aggiungere dopo le parole « criteri di priorità » le altre « con particolare riguardo allo sviluppo del Mezzogiorno e alla piccola e media industria ».*

MAGRÌ, *Relatore*. Ho avuto già modo di esprimere il mio parere; d'altro canto è annunciato un'ordine del giorno dell'onorevole Di Lisa su questi aspetti, su cui mi sono già dichiarato favorevole, e mi pare che esso possa essere sufficiente, tanto più che concorda con le analoghe dichiarazioni già votate al Senato.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Aderisco alle dichiarazioni fatte testé dal relatore, ma prego l'onorevole Santoni di ritirare questo emendamento, perché il suo rigetto potrebbe, in questo caso, significare disattenzione del particolare riguardo, che viceversa noi intendiamo affermare, a favore del Mezzogiorno e delle piccole e medie industrie.

SANTONI. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro e anche in considerazione di quanto è contenuto nell'ordine del giorno annunciato, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo originario di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Per l'attuazione degli scopi previsti dai precedenti articoli, l'IMI può:

a) concedere finanziamenti per nuovi investimenti fissi; per nuovi investimenti destinati all'adeguamento di strutture commerciali; per acquisizione di preesistenti attività produttive od aziende; per oneri che le imprese sosterranno per la riqualificazione e qualificazione richiesta dai programmi di ristrutturazione per lavoratori già occupati o che si prevede di occupare a seguito della realizzazione dei programmi stessi; per adeguamento delle scorte richieste dall'attuazione dei programmi previsti dal precedente articolo;

b) assumere partecipazioni, per una successiva cessione, al capitale di società, allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione, favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacità imprenditoriali;

c) concedere finanziamenti per attuare la partecipazione al capitale di società industriali, allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacità imprenditoriali.

L'IMI presenta trimestralmente al Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato una relazione analitica sugli interventi effettuati e sull'attività svolta in conformità del primo comma del presente articolo.

Per la valutazione della rispondenza delle direttive del CIPE agli obiettivi proposti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta semestralmente ad esso una relazione illustrativa sull'insieme delle operazioni effettuate.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati dall'IMI in conformità del primo comma del presente articolo.

Con la relazione previsionale e programmatica il Parlamento sarà informato sulle prospettive della ristrutturazione dell'industria italiana.

L'onorevole Colajanni propone i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, lettera a), aggiungere le parole « per la sistemazione di situazioni debitorie »;*

*Al secondo comma sostituire la parola « trimestralmente » con l'altra « semestralmente »;*

*Alla fine del quarto comma aggiungere le parole « Su tale relazione il Parlamento si esprime con voto motivato ».*

COLAJANNI. Vorrei illustrare molto rapidamente gli emendamenti. L'elencazione delle facoltà concesse all'IMI dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 è pleonastica, così com'è formulata in questo disegno di legge e quindi non si comprende perché viene esclusa una possibilità d'intervento da parte dell'IMI per la sistemazione di situazioni debitorie nelle imprese. Di questo argomento abbiamo discusso anche ieri sera con l'ingegner Cappon. Per concludere, o sopprimiamo il primo comma dell'articolo 3, oppure dobbiamo includere quest'ultimo punto.

Non illustro il secondo emendamento, perché mi sembra chiaro.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento, e cioè la possibilità per il Parlamento di esprimersi con un voto motivato sulla relazione del Ministro dell'industria, io l'ho presentato perché le moltissime relazioni trasmesse dai ministeri al Parlamento costituiscono unicamente degli atti acquisiti, su cui il Parlamento non si pronuncia. La possibilità prevista nel mio emendamento non avrebbe il significato di una diretta incidenza su delle decisioni già prese, bensì di espressione precisa di una volontà del Parlamento di mutamento di indirizzo rispetto alla pratica che è stata attuata nel periodo che viene coperto dalla relazione, nel caso questa venga rigettata. Credo che questo sia un punto importante e che potrà tornare in discussione per altri argomenti.

MAGRÌ, *Relatore*. Non sono favorevole al primo emendamento, perché, secondo me, noi non dobbiamo prevedere nel disegno di legge che questi finanziamenti debbano servire all'eliminazione di debiti. Nel primo titolo si fa riferimento alla funzione promozionale del provvedimento, nel secondo vengono menzionate le imprese che si trovano indebitate, ma tutte sostanzialmente sane, e allora è chiaro che i finanziamenti possono essere previsti anche per l'alleggerimento delle situazioni debitorie. I finanziamenti sono previsti per tutto ciò che può servire all'ulteriore sviluppo delle imprese: credo che se in tale fase vi saranno dei debiti, questi verranno riassorbiti. Se l'impresa si trovasse in



posizione debitoria pesante, diventerebbe oggetto del secondo titolo, e non del primo; altrimenti confonderemmo le diverse situazioni.

In merito al secondo emendamento, l'onorevole Colajanni sembra che non voglia troppo insistervi e non credo che convenga emendare il disegno di legge per una questione che è di dettaglio.

COLAJANNI. Tanto più che la relazione trimestrale ha avuto effetti sulla situazione industriale e ha determinato un aiuto indiretto all'industria cartaria!

MAGRÌ, *Relatore*. È una battuta che le lascio, senza interesse. Riguardo al terzo emendamento, e cioè che vi sia il voto motivato del Parlamento sulla relazione, credo che questo non avvenga per alcuna relazione. C'è da rilevare che quando una relazione presenti, a giudizio di alcuni parlamentari, motivi di rilievo, oggetto di possibile discussione, il Regolamento della Camera offre gli strumenti necessari per addivenire ad un voto. Ecco perché sono contrario.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Io aderisco alle dichiarazioni e anche alle motivazioni espresse dal relatore.

Per quanto riguarda il primo emendamento, desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli deputati, sul fatto che tutti gli interventi finanziari dell'IMI sono fatti sul presupposto di una ristrutturazione delle aziende, come risulta dalla lettera a) dell'articolo 3, dal quale si evince trattarsi non solo di una sostituzione di carattere debitorio finanziario, ma di un intervento ai fini della ristrutturazione; anche le posizioni debitorie, che non siano d'insolvenza, verranno naturalmente considerate dall'IMI.

Per quanto riguarda il trimestramento ed il semestramento, si tratta di una questione di secondaria importanza. Desidero sottolineare che il Ministro dell'industria è risoluto a fare una relazione semestrale di carattere politico generale al CIPE, mentre all'IMI spetterà una relazione trimestrale analitica sulle varie questioni. Questa relazione di carattere analitico è stata chiesta in maniera decisa dal Gruppo comunista, il quale desidera che il potere politico sia a conoscenza delle singole decisioni in modo da poter intervenire in caso di irregolarità. Questa la ragione della distinzione in semestrale e trimestrale.

Per quanto riguarda il terzo emendamento, oltre alle osservazioni di merito fatte dal relatore che condivido, desidero sottolineare che non sarebbe costituzionalmente corretto introdurre in una legge ordinaria norme che sono proprie del Regolamento della Camera. Prego pertanto il presentatore di voler ritirare tutti e tre gli emendamenti.

COLAJANNI. Ritiro i primi due; per quanto riguarda il terzo non sono convinto dell'eccezione di incostituzionalità.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Non si può con una legge ordinaria costringere il Parlamento ad una determinata condotta; soltanto il Regolamento ha questo potere.

COLAJANNI. Se mi permette un inciso, tutta la materia della programmazione con i connessi aspetti istituzionali prima o dopo, inevitabilmente, coinvolgerà problemi di rilevanza costituzionale. Come si può arrivare a questo? Creando probabilmente una serie di incidenti (non so bene come chiamarli), sollevando sistematicamente una serie di questioni che, ad un certo punto, potranno portare alcune forze politiche a valutare anche questo aspetto. Il problema del rapporto programmazione-istituzioni rappresentative è in Italia veramente complesso, e su di esso si possono tentare esperimenti e fare proposte; certamente però non sono disposto a considerarlo risolto in partenza, così come lei ha detto.

Ritiro pertanto i due primi emendamenti, ma insisto per il terzo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colajanni al quarto comma dell'articolo 3 di cui è stata data lettura.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

#### ART. 4.

Ai conferimenti di cui alla presente legge, agli interventi previsti dai precedenti articoli ed agli atti anche aggiuntivi ai contratti, alle garanzie da chiunque prestate ed alle formalità concernenti gli interventi stessi, il loro svolgimento e la loro estinzione, nonché lo adempimento di condizioni richieste dall'IMI anche durante il corso degli interventi medesimi, si applica il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito in legge, con modi-

ficazioni, dalla legge 11 marzo 1965, n. 123, dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, e dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 342.

Alle trasformazioni, fusioni e concentrazioni di società, effettuate in esecuzione dei programmi di cui al precedente articolo 2 e per i quali l'IMI abbia deliberato suoi interventi ai sensi della presente legge, si applica il trattamento tributario previsto dalle norme menzionate nell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Poiché a tale articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

#### ART. 5.

L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni. Tale società, per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:

1) assumere partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria o gestionale; giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;

2) costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;

3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle società di cui ai numeri 1 e 2.

Gli interventi della società finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa società, oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle società titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della società finanziaria.

Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la società finanziaria sopra indicata.

L'onorevole Santoni ha presentato i seguenti due emendamenti aggiuntivi:

« Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« La Società finanziaria deve presentare al Ministro per l'industria e commercio ogni sei mesi una relazione sugli interventi effettuati; il Ministro farà una relazione al CIPE per gli orientamenti e annualmente al Parlamento »;

« All'ultimo comma, dopo la parola: « indicata », aggiungere: « con particolare riguardo allo sviluppo per il Mezzogiorno e per la piccola e media industria ».

SANTONI. Li ritiro. Per quanto riguarda il primo emendamento, già illustrato nel mio precedente intervento, lo ritiro considerata la proposta avanzata dall'onorevole La Loggia per un incontro con il Ministro delle partecipazioni statali. Ritiro anche il secondo emendamento perché riguarda la questione della piccola e media industria che è già stata assorbita dal voto contrario al mio emendamento all'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli propone il seguente emendamento:

« Sopprimere, al punto 2), la frase: « e per una loro successiva cessione ».

MUSSA IVALDI VERCELLI. Intendo affermare il concetto che la cessione non deve essere obbligatoria.

MAGRÌ, Relatore. Prego l'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli di ritirare questo emendamento. È stato infatti dal Ministro e da me chiarito che preminente compito della finanziaria è quello di riassetare le società che si trovano momentaneamente in difficoltà. Stando così le cose è opportuno che, una volta che la società ha superato la crisi, venga ceduta ad uno degli enti a partecipazione statale, qualora essa rientri nel quadro delle partecipazioni statali, oppure a dei gruppi privati se non rientra nel quadro suddetto. Pertanto, se non prevedessimo la cessione delle imprese, una volta riassestate, impediremmo alla finanziaria di adempiere alla sua specifica funzione.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Anch'io prego l'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli di voler ritirare il suo emendamento, anche per fugare le preoccupazioni dell'onorevole Colajanni il quale teme che questa finanziaria, da finanziaria di sostegno industriale, possa diventare una finanziaria permanente che si aggiunga alle altre già esistenti.

COLAJANNI. Non lo temo, ne sono sicuro !

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Noi abbiamo inteso dare alla finanziaria un preciso carattere di sostegno, e se accogliessimo l'emendamento proposto dall'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli ad essa verrebbero a mancare i mezzi necessari per continuare la sua opera nel tempo. Anche il fondo di rotazione è stato concepito proprio con l'obiettivo che, una volta ristrutturata un'impresa, e quindi ceduta, la finanziaria possa andare incontro ad altre società che si trovino in difficoltà.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Ritiro lo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Scotti ha presentato i seguenti emendamenti:

« All'articolo 5 sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il piano di riassetto e riconversione, costituito da un programma di liquidazione e di riorganizzazione, è predisposto dalla Società finanziaria, e deve essere sottoposto all'approvazione dei creditori ed approvato con le modalità previste per il concordato preventivo.

Il piano deve inoltre essere approvato dall'imprenditore e nel caso di società dalla maggioranza semplice dei soci. Il piano viene depositato per la parte relativa al programma di liquidazione presso la cancelleria del tribunale civile del luogo ove l'impresa ha la sede principale »;

« Dopo l'articolo 5 aggiungere i seguenti:

ART. 5-bis.

« Qualora la Finanziaria, predisposto il piano di riassetto e riconversione non ottenga sul piano stesso l'adesione dei creditori o degli azionisti, la Finanziaria dovrà inviare una relazione dettagliata al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede principale l'impresa ed al Ministero dell'industria

e commercio. Tale relazione vale quale formale comunicazione sullo stato dell'impresa stessa.

Il Ministero dell'industria e commercio, sulla base delle relazioni della Finanziaria e dei requisiti previsti al successivo articolo accerta che per l'impresa in oggetto ricorrano motivi di interesse pubblico e ne informa il tribunale competente entro 30 giorni dalla data della relazione della Finanziaria.

Il tribunale, a richiesta della Finanziaria, accerta se esista la condizione dello stato di insolvenza ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed in base al parere del Ministero dell'industria e commercio, se esistono motivi di interesse pubblico pronuncia sentenza sulla sussistenza dello stato di insolvenza, comunicandola al Ministero dell'industria e commercio perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, altrimenti provvede secondo le normali procedure previste dalla legge fallimentare.

Il decreto ministeriale che ordina la liquidazione impedisce la successiva dichiarazione del fallimento.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel decreto con cui ordina la liquidazione dell'impresa, autorizza la Società finanziaria a costituire una nuova società che garantisca la continuità della gestione, e che rilevi dalla liquidazione le attività ritenute opportune per attuare il piano di riassetto e di riconversione dell'impresa ».

ART. 5-ter.

« Per le finalità di cui al precedente articolo una impresa industriale può essere dichiarata di pubblico interesse quando possieda i requisiti fissati dal CIPE in relazione al numero di dipendenti occupati calcolati in base alle medie mensili del biennio precedente alla richiesta d'intervento della Finanziaria, e al capitale netto investito per addetto secondo l'ultimo bilancio approvato.

I limiti minimi fissati dal CIPE sono ridotti alla metà per le imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico ».

SCOTTI. Li ritiro, in quanto penso di farne oggetto di un provvedimento autonomo. L'unico punto su cui voglio insistere, è chiedere al Ministro che in sede di formulazione del piano di riassetto e riorganizzazione se ne riesamini un istante il valore, attribuendo alla finanziaria alcuni poteri in ordine alla esecutorietà del piano stesso nei confronti dei

## V LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1971

creditori e degli azionisti, specificando meglio quella che è l'indicazione di particolari obblighi che possono essere assunti dagli azionisti stessi.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Anche perché la società finanziaria può condizionare il suo intervento nell'esecuzione di questi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo originario di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 6, 7, 8 e 9. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione nel testo originario:

## ART. 6.

Al capitale della società, che sarà sottoscritto in una o più volte, potranno concorrere l'IMI sino a lire 30 miliardi, l'EFIM, l'ENI e l'IRI sino a lire 10 miliardi ciascuno.

Esclusivamente per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 10 miliardi ciascuno e l'onere relativo di lire 30 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Le eventuali riduzioni del capitale della società finanziaria per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire lire 30 miliardi al patrimonio dell'IMI.

Di tale conferimento l'IMI potrà disporre per sottoscrivere il capitale della società di cui al primo comma del presente articolo.

Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'EFIM, dall'ENI, dall'IMI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento a capitale sociale, in conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato.

(È approvato).

## ART. 7.

Alla costituzione e all'attività della società finanziaria di cui al precedente articolo, nonché ai suoi rapporti con le società collegate,

si applica il trattamento tributario indicato nel primo comma del precedente articolo 4.

Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Gli aumenti dei fondi di dotazione ed il conferimento di cui al precedente articolo, nonché il capitale della società finanziaria, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile.

(È approvato).

## ART. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'IMI, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 10 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data del 3 dicembre 1970, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni.

Le somme che saranno versate all'IMI dai mutuatari in restituzione dei capitali mutuati ai sensi del precedente comma e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni ed in pagamento dei relativi interessi affluiranno direttamente al patrimonio dell'Istituto medesimo per essere reimpiegate per gli scopi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

(È approvato).

## ART. 9.

All'onere complessivo di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1971 e 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso la emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 13 marzo 1967, n. 267.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.

Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1971, alle spese e agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo netto da realizzare.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1971 e 1972 le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Di Lisa, Laforgia, Scianatico e Pisicchio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Bilancio e partecipazioni statali,

rilevata l'opportunità che il disegno di legge concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali trovi urgente applicazione;

rilevata, in particolare, la necessità che la nuova legge operi a favore di quelle industrie che hanno bisogno di interventi per superare l'attuale momento di crisi, derivante, oltre che da cause comuni all'intero settore industriale, anche da condizioni ambientali sfavorevoli, concordemente riconosciute da tutte le parti politiche e oggetto di attenzione primaria da parte del CIPE;

impegna il Governo

affinché dia carattere di priorità alle domande delle imprese industriali meridionali che maggiormente hanno risentito della presente congiuntura sfavorevole, anche per salvare i posti di lavoro già creati e mantenere il livello

di occupazione raggiunto, evitando così che si intensifichi il flusso migratorio dei lavoratori del Sud ».

BOIARDI. Chiedo che sia votato per divisione: prima la premessa, poi la parte che impegna il Governo.

MAGRÌ, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la premessa, fino alle parole: « impegna il Governo ».

*(È approvata).*

Pongo in votazione la seconda parte dell'ordine del giorno, dalle parole: « impegna il Governo » in poi.

*(È approvata).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge senatore Deriu ed altri: Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente la società finanziaria sarda (SFIRS) (Approvata dal Senato) (1587).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della proposta di legge n. 1587, concernente la società finanziaria sarda (SFIRS), approvata dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 giugno 1969.

Do nuovamente lettura dell'articolo unico di cui consta la proposta di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è modificato come segue:

« Per promuovere ed assistere le iniziative economiche e, particolarmente, le iniziative industriali conformi al piano ed ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile.

A tal fine, la società finanziaria potrà:

a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituendi;

b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle società o enti ai quali partecipa.

Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la società potrà assumere speciali incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli.

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna — che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano —, enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari nonché — in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale — singoli o società private.

Alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del Consiglio di amministrazione e, tra questi, del presidente.

In complesso, alla Regione ed agli enti pubblici o di diritto pubblico è riservata la nomina di tre quarti di tali componenti.

Alla Regione è del pari riservata la nomina del presidente del Collegio sindacale.

Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 30 giugno di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, alla Regione, per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo.

Sono estese alla società finanziaria le esenzioni ed agevolazioni fiscali che le vigenti disposizioni accordano alle società industriali operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni; nonché le esenzioni prevedute nell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, in relazione all'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123 ».

Il relatore Scotti ha facoltà di parlare.

SCOTTI, *Relatore*. Si era conclusa la discussione generale con l'esigenza di tradurre in due ordini del giorno le preoccupazioni emerse nel corso del dibattito. Do lettura dei due ordini del giorno, ambedute a firma dei deputati La Loggia, Bodrato e mia:

« La Commissione Bilancio e partecipazioni statali,

valutato il contenuto delle modifiche dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, impegna il Governo

in sede di approvazione dei programmi di cui alla predetta legge n. 588, ad emanare organiche direttive per il funzionamento della società finanziaria sarda (SFIRS) affinché:

a) l'attività della stessa sia rivolta prevalentemente a promuovere nuove iniziative industriali, evitando, di norma, interventi di salvataggio;

b) la finanziaria non intervenga in nessun caso per assumere direttamente speciali incarichi di gestione, ma vi provveda, in casi eccezionali, mediante la costituzione di apposite società e, in ogni caso, assicurandosi il rimborso da parte degli enti pubblici e privati o dei singoli, per conto dei quali le gestioni siano condotte, delle eventuali conseguenze positive delle medesime ».

« La Commissione Bilancio e partecipazioni statali,

considerato che l'intervenuta attuazione dell'ordinamento regionale rende necessario affrontare il problema del coordinamento delle attività promozionali nel settore industriale attraverso l'attività di società finanziarie regionali in atto o di cui si prevede la costituzione,

impegna il Governo

a prendere le iniziative necessarie per assicurare, nelle opportune forme, il coordinamento delle attività delle società finanziarie regionali operanti nel settore industriale esistenti o costituende, in modo che esse si inseriscano in forma organica e coerente nella politica generale di sviluppo economico del paese ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alla Commissione.

COLAJANNI. Sono favorevole al primo ordine del giorno e contrario al secondo perché non ritengo opportuno che fin d'ora si diano da parte del Governo direttive in materia di costituzione di società finanziarie regionali sulle quali vi sono ancora esperienze da fare e da valutare prima di parlare di direttive e di coordinamento.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Sono favorevole ad entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 1 a firma La Loggia, Scotti, Bodrato.

(È approvato).

## V LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1971

Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 2 a firma La Loggia, Scotti, Bodrato.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata direttamente a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3037):

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	18
Astenuti . . . . .	6
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Proposta di legge: Senatori Deriu ed altri: Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente la Società finanzia-

ria sarda (SFIRS) (Approvata dal Senato) (1587):

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Barca, Bianchi Gerardo, Bodrato, Boiardi, Carta, Colajanni, Compagna, De Laurentiis, Di Lisa, Fabbri, Gastone, Gioia, Isgro, La Loggia, Lezzi, Magri, Mazzarrino Antonio Franco, Mussa Ivaldi Vercelli, Passoni, Rauci, Santoni, Scotti, Tarabini, Tremelloni.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 3037:

Barca, Colajanni, De Laurentiis, Gastone, Rauti e Santoni.

**La seduta termina alle 13,10.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO